GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 11 febbraio 1924** — **Numero 35**

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1923, n. 3148.

Costituzione di un Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'interno, le colonie, le finanze, l'economia nazionale, i lavori pubblici e le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito l'« Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero » avente per iscopo:

a) di finanziare per intero, o in partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana;

b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per appalti di lavori, o per opere di colonizzazione, tanto ad imprese, quanto a collettività o a cooperative di lavoratori nazionali ed, eccezionalmente, a singoli coloni od assuntori di piccole industrie all'estero;

c) di raccogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero, formulandone, se del caso, anche i relativi progetti di massima e di dettaglio da cedere, quale parte di sovvenzione, alle imprese di cui ai comma precedenti; come pure d'incoraggiare studi e ricerche aventi l'obbietto ora indicato, nonchè di raccogliere notizie relative al movimento commerciale e alla situazione dei mercati in rapporto all'impiego del lavoro italiano;

d) di promuovere e intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero.

Sono parificati ai lavori di cui ai precedenti comma *a*) e *b*) quelli eseguiti nei possedimenti di diretto dominio ed eccezionalmente, anche quelli eseguiti nel Regno, purchè destinati, questi ultimi, a servizi statali di assistenza diretta degli emigranti.

L'Istituto ha la sua sede in Roma e potrà istituire uffici, agenzie e rappresentanze tanto all'interno, quanto all'estero nei centri maggiori di emigrazione.

Art. 2.

Il finanziamento concesso all'Istituto dev'essere sempre preceduto da uno studio tecnico eseguito dall'Istituto stesso, o fatto eseguire da organi competenti.

La somministrazione di somme e di anticipazioni dev'essere fatta, possibilmente, a scadenze brevi e in ragione del progresso delle opere. Essa è subordinata, in ogni caso, alla prestazione di ipoteche o di altri diritti reali di privilegio, consentiti dalla legislazione locale, sui terreni, sui fabbricati e quanto altro forma oggetto dell'impresa, ovvero alla regolare concessione di sovvenzioni, canoni, contributi e prezzi di appalto, da parte di Governi o di imprese concessionarie di lavori all'estero ed eventualmente alla prestazione di altre garanzie riconosciute valide e sufficienti.

Art. 3.

Salvo quanto è disposto nel presente decreto, l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero assumerà la forma di una ordinaria società anonima per azioni, col capitale non superiore ai cento milioni di lire italiane. Lo statuto sarà approvato e mandato in vigore; le eventuali modificazioni nonchè gli aumenti, se necessari, del capitale sociale, deliberati in conformità del Codice di commercio, saranno approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto, delle successive modificazioni e del bilancio, tengono luogo delle pubblicazioni ed inserzioni prescritte dal Codice di commercio per gli atti delle società anonime.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, avrà la durata di 30 anni dalla data della pubblicazione del decreto che ne approva lo statuto.

Art. 4.

I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto debbono essere cittadini italiani. Quattro dei componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per gli affari esteri, tre dei quali previo concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le colonie, e il quarto su proposta del Commissario generale dell'emigrazione. Essi durano in carica un biennio.

I sindaci saranno in numero di tre effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, nominati ogni due anni dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze.

La nomina governativa dei consiglieri, i quali non saranno tenuti a prestare la cauzione prevista dall'art. 123 del Codice di commercio e quella dei sindaci, non implica alcuna responsabilità del Governo per gli atti, le operazioni e in generale per l'amministrazione dell'Istituto.

In seno al Consiglio di amministrazione sarà costitutito un Comitato esecutivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione e composto di cinque consiglieri, fra i quali quello nominato su proposta del Commissario generale per l'emigrazione.

Art. 5.

Gli uffici che rilasciano passaporti per l'estero, i Comuni e gli uffici postali concorreranno al collocamento delle azioni e delle obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. Agli uffici postali sarà affidato anche il pagamento degli interessi nel modo che verrà concordato col Ministero delle poste e dei telegrafi. L'invio delle somme riscosse sarà fatto mercè versamenti nel conto corrente dell'Istituto e sarà soggetto alla tassa di versamento del correntista in conto proprio.

Art. 6.

Le casse di risparmio, i monti di pietà, gl'istituti e casse di assicurazione e gl'istituti pubblici di credito sono autorizzati a sottoscrivere le azioni e le obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, anche in deroga ai loro statuti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad impiegare in obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, in proporzione di un decimo della quota che, per legge 8 agosto 1895, n. 486, è obbligata a reimpiegare in titoli di Stato e garantiti dallo Stato, l'eccedenza delle rimesse degli emigranti alle casse postali di risparmio,

che si verificherà a partire dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

A partire dalla stessa data la cassa di risparmio del Banco di Napoli investirà gradatamente in obbligazioni dell'Istituto un decimo dei depositi degli emigranti a norma dell'art. 44 del testo unico 28 aprile 1919, n. 204. Uguale obbligo avrà per i depositi degli emigranti anche la cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Art. 7.

Sulle azioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero è garantito, a carico del fondo per l'emigrazione, il pagamento di un interesse minimo del 4.50 % annuo sul valore nominale delle azioni stesse; sulle obbligazioni quello del 3.50 %.

Nel bilancio del fondo per l'emigrazione saranno di anno in anno stanziati i fondi occorrenti per rimborsare all'Istituto la somma eventualmente necessaria, in base alle risultanze del bilancio per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse, al tasso sopraindicato.

Art. 8.

Le società e gli enti nazionali od esteri con sede, filiale o rappresentanza in Italia o nelle Colonie di diretto dominio che esercitando nel Regno, nelle Colonie o all'estero il credito, la navigazione o qualunque altra impresa, si occupino del trasporto degli emigranti o della raccolta e trasmissione dei depositi e delle rimesse degli emigranti italiani, o dedichino altrimenti la loro attività, prevalente o notevole ad imprese, operazioni od affari comunque connessi con l'emigrazione italiana, sono tenuti ad investire gradualmente in obbligazioni dell'Istituto, dal 2 al 20% del proprio fondo di riserva di cui all'art. 182 Codice di commercio o, se trattisi di ditte straniere, del capitale impiegato in Italia per gli scopi anzidetti. Sono esenti dall' obbligo predetto gli Istituti contemplati dal precedente art. 6.

I criteri e le modalità di detto investimento saranno obietto di uno speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 9.

In luogo delle tasse di registro ed ipotecarie, di quelle in surrogazione del registro e bollo, delle concessioni governative e di bollo, fatta eccezione per le cambiali inerenti alla costituzione e funzionamento dell'Istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi all'attività da esso esplicata, l'Istituto verserà all'Erario una quota annua di abbonamento, comprensiva di decimi e addizionale, in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale, di azioni ed obbligazioni impiegate.

La liquidazione di detta quota si fa su denunzia dell'Istituto, da presentarsi entro 30 giorni dall'approvaione del bilancio annuale, redatta in base alle risultanze del bilancio stesso, ed il pagamento sarà eseguito, colle modalità che verranno indicate, entro un mese dalla denunzia, od, in mancanza di questa dalla notificazione dell'accertamento d'ufficio.

I diritti notarili, dovuti in dipendenza degli atti di cui sopra, sono ridotti a metà.

Art. 10.

In caso d'irregolare funzionamento dell'Istituto, il Governo può nominare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, un commissario Regio per un periodo non maggiore di 6 mesi e fino ad insediamento del nuovo Consiglio.

Lo Stato concederà all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero l'opera temporanea dei funzionari, in deroga, occorrendo, all'art. 7 del R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, restando a carico dell'Istituto, se del caso, il rimborso dello stipendio e le speciali indennità ad essi dovute. I funzionari messi a disposizione dell'Istituto conservano il grado e i diritti di carriera che a loro competono nell'Amministrazione a cui appartengono ed alla quale ritornano col grado di anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti. Detto personale non è sostituito nei ruoli cui appartiene.

L'Istituto nazionale per il lavoro italiano all'estero, ha il diritto di affiggere gratuitamente, previo accordo colle Amministrazioni competenti, avvisi e cartellini nei locali e nelle vetture delle Ferrovie dello Stato, o negli uffici postali, nelle agenzie di viaggio o di navigazione e sui piroscafi.

Il personale diplomatico e consolare e dell'emigraione all'estero faciliterà l'opera delle agenzie dell'Istituto, le quali dovranno tenersi di continuo in contatto con esso.

Art. 11.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto coi Ministri competenti, verranno stabilite le norme necessarie per la esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 12.

Il Commissario generale dell'emigrazione provvederà a tutte le formalità ed operazioni per organizzare l'Istituto fino al momento di entrata in funzione del Consiglio di amministrazione. Tutte le spese necessarie saranno anticipate dal fondo dell'emigrazione, al quale dovranno essere rimborsate dentro tre mesi dalla data di cui sopra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 31. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3150.

Approvazione di tre convenzioni conchiuse fra l'Italia ed altri Stati in materia di assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti convenzioni:

1° Convenzioni preliminari conchiuse a Roma il 6 aprile 1922 con la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ed il Regno d'Ungheria, e concernenti:

a) la prima, le questioni amministrative che riguardano le assicurazioni private;

b) la seconda, le questioni finanziarie che riguardano le assicurazioni private;

2° Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia e la Repubblica Austriaca, relativa alle Compagnie di assicurazioni private.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nelle Convenzioni di cui all'art. 1, le modificazioni che eventualmente fossero richieste da altri firmatari e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento dello scopo a cui tendono le Convenzioni stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — A. DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 33. — GRANATA.

Convenzione preliminare fra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria circa le questioni amministrative che riguardano le assicurazioni private.

L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria desiderosi di regolare le questioni amministrative che riguardano le assicurazioni private, convengono di adottare i seguenti principî nei riguardi delle convenzioni generali o particolari che saranno tra esse concluse per tutto quanto concerne le società di assicurazione private operanti nel territorio della antica Monarchia austro-ungarica;

volendo concludere una convenzione preliminare a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:

il signor Rémi Kwiatkowski, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Vlastimil Kybal, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

il signor Maciej Loret, incaricato d'affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

il signor Ottokar Rybár, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:

il signor Ef. Antonescò, consigliere alla Corte di cassazione di Bucarest;

Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:

il Conte Nemes de Hidvég, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

I quali, dopo aver depositati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Per le assicurazioni delle persone (e, cioè, sulla vita, contro gli infortuni, ecc.) in esse comprese le rendite vitalizie e le riassicurazioni, dovrà procedersi a stabilire un portafoglio di contratti per ciascuno degli Stati successori (cioè degli Stati ai quali è stato trasferito un territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di tale Monarchia) e per tutte le compagnie di assicurazione operanti sul territorio dell'antica Monarchia.

L'attribuzione dei contratti di assicurazione ai portafogli delle Alte Parti Contraenti sarà fatta sulla base dei principî seguenti:

I. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione stilati in corone austro-ungariche:

a) i contratti stipulati con persone morali e fisiche che alla data del 31 dicembre 1919 avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale su di un territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica facente parte di una delle Alte Parti Contraenti, saranno attribuiti al portafoglio di quella delle Alte Parti Contraenti, cui il territorio in questione è stato annesso.

b) i contratti di assicurazione stipulati sul territorio della antica Monarchia austro-ungarica con assicurati che, alla data del 31 dicembre 1919, avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale fuori del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, saranno attribuiti al portafoglio del territorio ove trovasi l'agenzia alla quale, prima del 31 dicembre 1919, sono stati pagati l'ultimo premio di assicurazione o l'ultima quota parte di rendita;

c) se l'agenzia prevista al comma *b*) è situata fuori del territorio dell'antica Monarchia, i contratti stipulati con persone di nazionalità diversa di quella degli Stati successori dell'Austria-Ungheria, saranno attribuiti al portafoglio relativo alla Repubblica austriaca o all'Ungheria secondo che le compagnie avevano la loro sede sull'antico territorio dell'Austria e della Ungheria.

II. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione stilati in moneta straniera (diversa cioè dalle corone austro-ungariche) che erano compresi alla data del 31 dicembre 1919 nel portafoglio relativo al territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, essi saranno attribuiti:

a) se si tratta di contratti stipulati con assicurati che al 31 dicembre 1919 avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale sul territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica facente parte di una delle Alte Parti Contraenti, al portafoglio di quella delle Alte Parti Contraenti, cui è stato annesso il territorio in questione;

b) in ogni altro caso, al portafoglio dello Stato sul territorio del quale è situata l'agenzia cui, prima del 31 dicembre 1919, sono stati pagati l'ultimo premio di assicurazione o l'ultima quota parte di rendita.

III. Sarà fatto un prospetto documentato della ripartizione delle riserve tecniche concernenti il territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica in rapporto ai vari Stati successori, nonchè un prospetto dei valori destinati a coprire dette riserve.

Art. 2.

Il Governo austriaco e il Governo ungherese si impegnano rispettivamente:

a) a domandare alle succursali delle compagnie straniere che, in virtù di una autorizzazione, operavano nell'antica Monarchia austro-ungarica, di procedere sulla base dei capisaldi sopradetti alla costituzione dei portafogli dei contratti per ciascuno degli Stati successori e di presentare un prospetto documentato della ripartizione delle riserve tecniche concernenti il territorio della antica Monarchia austro-ungarica in rapporto ai vari Stati successori, nonchè un prospetto dei valori destinati a coprire dette riserve;

b) a trasmettere agli altri Governi degli Stati successori i dati suddetti. L'Austria trasmetterà questi dati dopo verificazione, aggiungendovi degli estratti ufficiali delle cauzioni.

Art. 3.

Resta convenuto che il Governo austriaco non potrà esercitare i diritti conferiti dagli atti di cauzionamento delle compagnie estere all'antico Governo dell'Austria, se non con l'assenso di tutti gli Stati successori interessati.

Art. 4.

I prospetti indicati negli articoli precedenti comprenderanno, in primo luogo, per i portafogli che riguardano ciascuno degli Stati, l'indicazione dei valori interessanti lo Stato rispettivo.

Art. 5.

La presente convenzione preliminare sarà ratificata al più presto possibile.

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo Italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

La presente convenzione preliminare entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione preliminare.

Fatto a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue in italiano e in francese, due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli Archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.
La *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.
L'*Italia*: Imperiali.
La *Polonia*: Maciej Loret.
Il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybàr.
La *Romania*: Ef. Antonesco
L'*Ungheria*: Nemes.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE AUSTRIACA.

Resta inteso che l'Austria s'impegna a mettere in esecuzione la presente convenzione preliminare nei riguardi degli Stati, coi quali essa avrà conchiuso un accordo bilaterale sul trattamento delle Società di assicurazione.

D'altra parte, le Alte Parti Contraenti non rinunciano ai diritti conferiti agli Stati successori dall'art. 215 e si riservano il diritto di applicare la presente convenzione preliminare senza riguardo a qualsiasi impegno, come quello richiesto dall'Austria.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per l'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE CECOSLOVACCA.

La Delegazione cecoslovacca firma solo nel senso che essa accetta questa convenzione preliminare solamente *ad referendum* per sottometterla ai propri periti a Praga per conoscere il loro punto di vista, e che soltanto dopo il loro consenso, questa firma sarà definitiva.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922. — Annullato.

Per la *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.

RISERVE DELLA DELEGAZIONE ROMENA.

Considerato che la presente convenzione preliminare ha appunto lo scopo di preparare l'accordo di cui parla la Delegazione austriaca, la Delegazione romena riserva al suo Governo oltre che il diritto derivante dall'articolo 215 del Trattato di pace di San Germano, anche la facoltà di ratificare la presente convenzione preliminare solo dopo che il Governo austriaco avrà formalmente ritirato nei riguardi del Governo di Romania la riserva contenuta nella dichiarazione della Delegazione austriaca relativa alla presente convenzione preliminare.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per la *Romania*: Ef. Antonesco.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Convenzione tra l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria, in materia di assicurazioni private.

L'Austria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria, desiderosi di regolare le questioni finanziarie che riguardano le assicurazioni private,

volendo concludere una convenzione a questa riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:
il signor Rémi Kwiatkowski, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
il signor Vlastimil Kybal, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:
S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore:

Il Capo dello Stato Polacco:
il signor Maciej Loret, incaricato d'affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:
il signor Ottokar Rybár, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:
il signor Ef. Antonesco, consigliere alla Corte di cassazione di Bucarest;

Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:
il Conte Nemes de Hidvég, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti riconoscono la necessità di regolare le questioni che sono sorte in seguito alla riorganizzazione dei debiti pubblici e del sistema monetario negli Stati successori (cioè gli Stati ai quali è stato trasferito un territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di detta Monarchia) per le compagnie di assicurazioni private, nazionali ed estere, operanti nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica (art. 215 del Trattato di S. Germano e art. 198 del Trattato del Trianon).

Art. 2.

Le Alte Parti Contraenti prenderanno, sulla base dei portafogli di assicurazione stabiliti per ciascuno degli Stati successori, gli accordi generali o bilaterali necessari per procedere alla copertura delle riserve tecniche dei medesimi portafogli.

Art. 3.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono il principio che alla copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni delle persone (comprese le riassicurazioni) al 31 dicembre 1919 negli Stati successori dovranno essere attribuiti, sulla base delle regole generali appresso indicate, tutti gli attivi delle compagnie, eccettuati gli attivi destinati a coprire le riserve tecniche degli altri rami (nel caso di compagnie miste) eccettuati, in ogni caso, gli attivi necessari a coprire gli impegni delle compagnie negli Stati esteri al di fuori dell'antica Monarchia austro-ungarica e facendo, infine, astrazione degli attivi nuovamente acquistati dalle compagnie a partire dalla data sopra indicata.

L'attribuzione dei detti attivi ai portafogli di ciascuno degli Stati successori, debitamente tenendo in conto la totalità degli attivi sopra indicati in relazione alla totalità delle riserve tecniche da coprire in tutti gli Stati successori, sarà fatta secondo le seguenti disposizioni, salvo sempre le deroghe che a tali disposizioni potranno essere apportate in virtù di convenzioni bilaterali:

1. In primo luogo e nella misura del possibile sarà attribuito al portafoglio di ciascuno degli Stati successori e fino a concorrenza dell'importo delle riserve tecniche da coprire:

a) titoli emessi dallo Stato rispettivo eccetto i titoli indicati alla lettera f) e al n. 2 del presente articolo;

b) prestiti sopra polizze di assicurazioni attribuite al portafoglio dello Stato;

c) beni immobili che si trovano nel territorio dello Stato;

d) crediti ipotecari garantiti su beni immobili che si trovano nel territorio dello Stato;

e) obbligazioni fondiarie, provinciali o comunali emesse da istituzioni o corporazioni pubbliche o private che hanno la loro sede nel territorio dello Stato;

f) titoli del debito pubblico pre-bellico dell'Austria, dell'Ungheria o dell'antica Monarchia garantito su ferrovie o altri beni trasferiti allo Stato o che dovranno passare a carico di quest'ultimo secondo le disposizioni dell'articolo 203 n. 1 del Trattato di S. Germano e 186 n. 1 del Trattato del Trianon.

2. In caso di insufficienza degli attivi precedenti, alla copertura del *deficit* per il portafoglio di ciascuno degli Stati successori dovrà essere attribuito:
titoli del debito pubblico pre-bellico non garantito dell'Austria, della Ungheria o della antica Monarchia in quanto questi titoli non saranno ancora definitivamete muniti del timbro di un altro Stato successore e potranno quindi essere validamente compresi nell'importo dei titoli detenuti sul territorio del rispettivo Stato a termini delle disposizioni dell'articolo 203, n. 2, annesso alinea 2 del Trattato di S. Germano e dell'articolo 186, n. 2 annesso, alinea 2 del Trattato del Trianon.

Se i territori trasferiti ad uno Stato successore hanno fatto parte solo dell'antica Austria e non già dell'Ungheria le disposizioni del comma precedente non potranno applicarsi, per quanto riguarda il detto Stato, che ai titoli del debito pubblico austriaci (e non ungheresi).

3. Le regole concernenti la valutazione degli attivi da attribuirsi a copertura delle riserve tecniche saranno fissate con gli accordi generali o bilaterali stabiliti nel precedente articolo 2 mantenendo sempre il principio che dovrà essere considerato il vero valore effettivo di tutti gli attivi alla data del 31 dicembre 1919.

4. Se dopo la valutazione degli attivi sopra indicati sussistesse ancora un *deficit*, gli accordi generali o bilaterali stabiliti nel precedente articolo 2 determineranno le modalità con le quali le altre attività delle compagnie dovranno essere attribuite alla copertura di tale *deficit*.

Nei detti accordi generali o bilaterali saranno particolarmente determinate le modalità della eventuale attribuzione dei titoli di prestito di guerra dell'Austria e dell'Ungheria alla copertura di un eventuale *deficit*, in quanto la messa in valore dei prestiti di guerra sia ammessa dalle leggi nazionali dei rispettivi Stati in favore dei propri nazionali e salvo sempre il soddisfacimento, da parte delle compagnie, di tutte le condizioni alle quali potrebbe essere subordinata tale messa in valore in virtù delle dette leggi nazionali.

L'ammontare dei titoli di prestito di guerra non potrà — pure nei limiti del *deficit* che deve essere coperto — sorpassare in alcun caso la quota parte proporzionale dei titoli di prestito di guerra che si trovano in mano alle compagnie: questa quota parte proporzionale sarà determinata sulla base della ripartizione delle riserve tecniche della compagnia calcolate in corone carta austro-ungariche, sui portafogli di tutti gli Stati successori.

La regola del precedente articolo 2, alinea 3 si applica in conformità.

5. In quanto agli attivi attribuiti ai portafogli degli Stati successori a termini dei precedenti numeri 1 a 4 saranno sufficienti a coprire le relative riserve tecniche, i contratti di assicurazione sottoscritti in corone austro-ungariche e attribuiti ai detti portafogli saranno regolati, a partire dal momento della separazione monetaria in ciascuno degli Stati, nella moneta dello Stato rispettivo al tasso di cambio delle corone austro-ungariche:

a) che è stato già stabilito dalle leggi generali del detto Stato;

b) che sarà stabilito in avvenire da tali leggi generali;

c) che sarà stabilito dagli accordi speciali, bilaterali indicati nel precedente articolo 2 nei riguardi dell'esecuzione dei contratti di assicurazione, tenendo conto in ogni caso, delle disposizioni dei trattati di pace.

Spetterà unicamente ai rispettivi Stati di prendere le misure necessarie, sia a mezzo di prescrizioni generali, sia a mezzo di accordi bilaterali, per l'adozione e l'applicazione di una delle soluzioni sopra indicate.

Le medesime regole si applicheranno ai versamenti dei premi a partire dalla riorganizzazione del sistema monetario in ciascuno degli Stati.

Se per contro risultasse un *deficit* e, cioè, se gli attivi attribuiti al portafoglio di uno Stato successore non fossero sufficienti, in conseguenza della valutazione riconosciuta con gli accordi sopra indicati, alla copertura totale delle riserve tecniche del detto portafoglio, lo Stato rispettivo potrà prendere nell'interesse dei suoi sudditi le misure che gli sembreranno utili per ristabilire l'equilibrio.

Art. 4.

Gli Stati contraenti si riservano i diritti previsti all'articolo 215 del Trattato di San Germano e all'articolo 198 del Trattato del Trianon in quanto la presente convenzione non contiene disposizioni definitive e fino a che non si arriverà a tali disposizioni definitive a mezzo degli accordi bilaterali previsti nella presente convenzione.

Art. 5.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Governo italiano.

La presente convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, il sei aprile millenoventoventidue in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.
La *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.
L'*Italia*: Imperiali.
La *Polonia*: Maciej Loret.
Il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybàr.
La *Romania*: Ef. Antonesco.
L'*Ungheria*: Nemes.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE AUSTRIACA.

Resta inteso che l'Austria s'impegna a mettere in esecuzione la presente convenzione preliminare nei riguardi degli Stati, coi quali essa avrà concluso un accordo bilaterale sul trattamento delle società di assicurazione.

D'altra parte le altre Alte Parti Contraenti non rinunciano ai diritti conferiti agli Stati successori dall'art. 215 del Trattato di San Germano e si riservano il diritto di applicare la presente convenzione preliminare senza riguardo a qualsiasi impegno, come quello richiesto dall'Austria.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per l'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE CECOSLOVACCA.

La Delegazione cecoslovacca non firma che nel senso che essa accetta questa convenzione soltanto *ad referendum* per sottoporla ai propri periti a Praga per conoscere il loro punto di vista e che soltanto col loro consenso questa firma sarà definitiva.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922. — Annullato.

Per la *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.

RISERVE DELLA DELEGAZIONE ROMENA.

Considerato che la presente convenzione preliminare ha appunto lo scopo di preparare l'accordo di cui parla la Delegazione austriaca, la Delegazione romena riserva al suo Governo oltre che il diritto derivante dall'art. 215 del Trattato di pace di San Germano, anche la facoltà di ratificare la presente convenzione preliminare solo dopo che il Governo austriaco avrà formalmente ritirato nei riguardi del Governo di Romania la riserva contenuta nella dichiarazione della Delegazione austriaca relativa alla presente convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per la *Romania*: Ef. Antonesco.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE UNGHERESE.

Il Governo ungherese tiene a dichiarare che esso firma questa convenzione nella speranza che le altre Alte Parti Contraenti *conchiuderanno al più presto possibile* un accordo bilaterale sul trattamento delle società d'assicurazione e sulle questioni finanziarie che sono ancora da regolarsi, giacchè le società ungheresi non possono concedere dei vantaggi a una parte degli assicurati a spese degli altri assicurati.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922.

Per l'*Ungheria*: Nemes.

DICHIARAZIONE.

Gli accordi bilaterali, indicati all'art. 3 alinea 5 della Convenzione sulle questioni finanziarie delle assicurazioni private, regoleranno specialmente la situazione dei contratti di assicurazione delle persone, conchiusi in corone austro-ungariche nei territori annessi al Regno d'Italia fra le Compagnie che hanno la loro sede o la loro succursale negli stessi territori, e i cittadini del Regno serbo-croato-sloveno che a partire dalla data del 20 aprile 1919 hanno pagato i loro premi in lire italiane.

Fatto a Roma il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano ed in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'*Italia*: Imperiali.
Per il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybár.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Convenzione fra l'Austria e l'Italia, relativa alle compagnie di assicurazione private.

L'Austria e l'Italia, desiderose di regolare le questioni che riguardano le compagnie di assicurazione private.

volendo concludere un accordo a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica Austriaca:
il signor Rémi Kwiatkowski, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:
S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, ambasciatore;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono la necessità di evitare lo smembramento delle compagnie di assicurazioni private stabilite nel territorio della vecchia Monarchia austro-ungarica allo scopo di salvaguardare la loro potenzialità economica e finanziaria nell'interesse di tutti gli assicurati.

Ugualmente le Alte Parti Contraenti riconoscono la necessità di regolare le questioni che sono state sollevate in seguito alla riorganizzazione dei debiti pubblici e del sistema monetario negli Stati successori nei confronti delle compagnie nazionali e straniere operanti nel territorio della vecchia Monarchia (art. 215 del Trattato di S. Germano).

Art. 2.

Le compagnie di assicurazioni private stabilite nel territorio della vecchia Monarchia austro-ungarica avranno la nazionalità dello Stato al quale appartiene il territorio nel quale si trovava la loro sede principale alla data dell'armistizio.

Art. 3.

Sono confermate le disposizioni dell'art. 272 del Trattato di S. Germano e dell'art. 255 del Trattato di Trianon.

Resta inteso tuttavia che la rinuncia al regime speciale previsto dall'art. 272 del Trattato di San Germano da parte di uno Stato non pregiudicherà la continuazione degli affari delle compagnie, sempre che le leggi nazionali dello Stato lo permettano.

Le compagnie di assicurazione che hanno la loro sede principale sul territorio dell'antica Monarchia assegnato all'uno degli Stati contraenti e che al momento dello smembramento dell'antica Monarchia austro-ungarica avevano delle succursali (agenzie generali incaricate della gestione amministrativa degli affari) nel territorio assegnato all'altro dei detti Stati, sono soggette, per quanto concerne le dette succursali, quali compagnie di assicurazioni straniere autorizzate, alle leggi generali relative alle compagnie straniere dello Stato dove si trova la succursale e ciò anche per quanto concerne il controllo del Governo sulle operazioni e sulle garanzie stabilite in favore degli assicurati.

Art. 4.

Per le assicurazioni delle persone (e, cioè, sulla vita, contro gli infortuni, ecc.) in esse comprese le rendite vitalizie e le riassicurazioni, dovrà procedersi a stabilire un portafoglio di contratti per ciascuno degli Stati successori (cioè degli Stati ai quali è stato trasferito un territorio della antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di tale Monarchia) e per tutte le compagnie di assicurazione operanti nel territorio della antica Monarchia.

L'attribuzione dei contratti di assicurazione ai portafogli delle Alte Parti Contraenti sarà fatta sulla base dei principii seguenti:

I. — Per quanto riguarda i contratti di assicurazione stilati in corone austro-ungariche:

a) i contratti stipulati con persone morali e fisiche che alla data del 31 dicembre 1919 avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale su di un territorio della antica Monarchia austro-ungarica facente parte di una delle Alte Parti Contraenti, saranno attribuiti al portafoglio di quella delle Alte Parti Contraenti cui il territorio in questione è stato annesso;

b) i contratti di assicurazione stipulati sul territorio della antica Monarchia austro-ungarica con assicurati che alla data del 31 dicembre 1919, avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale fuori del territorio della antica Monarchia austro-ungarica saranno attribuiti al portafoglio del territorio ove trovasi l'agenzia alla quale prima del 31 dicembre 1919 è stato pagato l'ultimo premio di assicurazione o l'ultima quota parte di rendita;

c) se l'agenzia prevista al comma *b*) è situata fuori del territorio della antica Monarchia, i contratti stipulati con persone di nazionalità diversa di quella degli Stati successori dell'Austria-Ungheria, saranno attribuiti al portafoglio relativo alla Repubblica austriaca o all'Ungheria secondo che le compagnie avevano la loro sede sull'antico territorio dell'Austria o dell'Ungheria.

II. — Per quanto riguarda i contratti di assicurazione stipulati in moneta straniera (diversa, cioè, dalle corone austro-ungariche) che erano compresi alla data del 31 dicembre 1919 nel portafoglio relativo al territorio della antica Monarchia austro-ungarica, essi saranno attribuiti:

a) se si tratta di contratti stipulati con assicurati che al 31 dicembre 1919 avevano rispettivamente la sede principale dei loro affari o la loro dimora abituale sul territorio della antica Monarchia austro-ungarica facente parte di una delle Alte Parti Contraenti, al portafoglio di quella delle Alte Parti Contraenti cui è stato annesso il territorio in questione;

b) in ogni altro caso, al portafoglio dello Stato sul territorio del quale è situata l'agenzia cui, prima del 31 dicembre 1919, è stato pagato l'ultimo premio di assicurazione o l'ultima quota di rendite.

III. — I contratti di assicurazione stipulati in corone austro-ungariche previsti al n. 1, comma *a*), *b*), *c*), che saranno attribuiti a ciascun portafoglio saranno regolati, a partire dalla riorganizzazione del sistema monetario in ciascuno degli Stati contraenti, nella moneta dello Stato rispettivo al tasso del cambio delle corone austro-ungariche stabilito dalle leggi generali del detto Stato e precisamente per le assicurazioni attribuite al portafoglio del Regno d'Italia in lire al cambio di 60 centesimi di lira per ogni corona austro-ungarica e per le assicurazioni attribuite al portafoglio della Repubblica Austriaca al tasso del cambio di una corona austriaca per ogni corona austro-ungarica in quanto agli attivi attribuiti ai rispettivi portafogli, a norma delle disposizioni in cui all'art. 6 della presente convenzione, basteranno a coprire le riserve tecniche ai medesimi portafogli afferenti. Queste stesse disposizioni si applicheranno ugualmente ai versamenti dei premi a partire dalla riorganizzazione del sistema monetario in ciascuno degli Stati.

Art. 5.

Gli Stati contraenti potranno esigere che le società di assicurazioni indicate all'art. III, n. 3, costituiscano entro il 31 dicembre 1924, al più tardi, le riserve tecniche sufficienti a far fronte ai loro impegni in relazione ai contratti di assicurazione compresi nei portafogli attribuiti ai detti Stati.

Gli Stati nei quali le dette compagnie di assicurazione hanno la loro sede principale, si impegnano ad obbligare le compagnie con tutti i mezzi amministrativi che essi potranno esercitare in virtù delle leggi sul controllo delle assicurazioni, a costituire, al più presto possibile, le riserve tecniche in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti.

Ciascuno Stato ha il diritto di domandare che l'ammontare delle riserve sia depositato o vincolato a favore degli assicurati ai sensi delle leggi nazionali relative alle compagnie straniere.

Le dette riserve dovranno essere indicate nella valuta degli Stati contraenti secondo le norme precedenti e saranno stabilite quali sarebbero state al 31 dicembre 1919 in base alle ipotesi demografiche e finanziarie già impiegate dalle compagnie, e seguendo le speciali regole vigenti a tale data nei riguardi delle compagnie nazionali negli Stati rispettivi.

Art. 6.

Occorre distinguere le riserve tecniche (riserve e riporti dei premi, riserve dei capitali scaduti e sinistrati) al 31 dicembre 1919, dalle riserve tecniche che da tale data dovranno essere dalle compagnie costituite e totalmente coperte in relazione alle leggi vigenti nello Stato rispettivo. Sarà ad ogni modo fatta astrazione delle attività acquistate dalle compagnie a partire dalla data suddetta.

Le riserve tecniche al 31 dicembre 1919 del portafoglio attribuito a ciascuno Stato saranno coperte, individualmente per ciascuna compagnia, tenendo conto degli interessi arretrati, con gli attivi sottoindicati:

1° titoli emessi dallo Stato al valore di borsa eccetto i titoli indicati ai numeri 6, 7 e 8;

2° prestiti sulle polizze di assicurazione sulla vita attribuite al portafoglio dello Stato;

3° beni immobili che si trovano nel territorio attribuito allo Stato al valore fissato nel bilancio al 31 dicembre 1919. In seguito a domanda di ciascuno degli Stati contraenti si potrà procedere ad una valutazione ufficiale, il risultato della quale sarà decisivo;

4° crediti ipotecari garantiti su beni immobili che si trovano nel territorio attribuito allo Stato;

5° obbligazioni fondiarie provinciali e comunali, obbligazioni ferroviarie ed altre dello stesso genere, emesse da società o corporazioni pubbliche o private del paese e che hanno la qualità di titoli, dei quali la legge prima dello smembramento della vecchia Monarchia ne permetteva l'impiego nelle riserve delle compagnie di assicurazioni. Il valore da attribuirsi a questi titoli sarà quello della borsa o del mercato;

6° titoli dell'Austria o della vecchia Monarchia garantiti su beni trasferiti allo Stato rispettivo e che dovranno passare a suo carico secondo l'art. 203, n. 1, del Trattato di S. Germano.

Questi titoli saranno valutati al corso di borsa o del mercato; fino alla loro quotazione, il loro valore sarà fissato secondo le disposizioni dell'art. 203, n. 1, del Trattato di S. Germano.

Se vi fossero delle eccedenze, le compagnie di assicurazione saranno libere di scegliere tra le categorie dal n. 1 al n. 6 compreso:

7° titoli dell'antico debito pubblico pre-bellico dell'Austria e dalla vecchia Monarchia, oltre ai titoli di cui al n. 6 in quanto questi titoli non siano stati definitivamente muniti del timbro di un altro Stato successore e potranno conseguentemente essere validamente compresi nello ammontare dei titoli detenuti sul territorio dello Stato rispettivo ai sensi delle disposizioni dell'art. 203, n. 2, allegato alinea 2 del Trattato di S. Germano.

Questi titoli saranno valutati secondo il corso della borsa o del mercato.

Tutti i valori suindicati saranno valutati alla data nella quale sarà effettuata la copertura delle riserve.

Nel caso in cui dette attività non risultassero sufficienti per coprire le riserve tecniche, si attribuirà per la copertura dell'insufficienza:

8° la quota parte proporzionale dei titoli dei prestiti di guerra che si trovano nelle mani delle compagnie sempreché questa valutazione sia ammessa dallo Stato rispettivo in favore dei propri nazionali.

La detta quota parte proporzionale sarà determinata prendendo come base la ripartizione delle riserve tecniche della compagnia, calcolate in corone-carta austro-ungarica sul portafoglio di tutti gli Stati successori.

Le compagnie dovranno dimostrare di essere in possesso dei titoli di prestito di guerra alla data del 3 novembre 1918.

I titoli acquistati dopo tale data dovranno essere attribuiti alla copertura del *deficit* dello Stato nel quale essi sono stati acquistati.

Questi titoli saranno valutati secondo le leggi generali vigenti in ciascuno Stato.

Le compagnie di assicurazione godranno di tutti i diritti riconosciuti ai nazionali per la messa in valore dei prestiti guerra facendo tuttavia eccezione alle disposizioni concernenti la scadenza del termine entro cui la stampigliatura sarebbe stata già effettuata nello Stato e senza tener conto del luogo dove i titoli sono attualmente depositati.

La eventuale messa in valore dei prestiti di guerra sarà fatta in base alle condizioni speciali stabilite per i nazionali i di cui capitali sarebbero stati investiti nei prestiti di guerra per il fatto di una terza persona o per obbligo, o in difetto di una disposizione simile, sulla base delle condizioni le più favorevoli per i portatori dei titoli, stipulati secondo le leggi nazionali o quanto meno con le stesse condizioni che si applicano alle compagnie nazionali.

Se, dopo la decisione definitiva secondo la legislazione delle Alte Parti Contraenti circa la valutazione dei prestiti di guerra o al più tardi al 31 dicembre 1924, si avesse ancora un *deficit* e cioè se tutte le attività sopra indicate non risultassero sufficienti alla copertura totale delle riserve tecniche per il portafoglio dello Stato in questione, questo *deficit* dovrà essere coperto con altre attività comunque disponibili oltre la copertura necessaria delle riserve tecniche in tutti i rami di assicurazioni nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, eccettuate in ogni caso le attività destinate alla copertura degli impegni assunti dalle compagnie negli Stati stranieri all'infuori dell'antica Monarchia austro-ungarica ed eccezione fatta, infine, delle attività novellamente acquistate dalle compagnie a partire dal 31 dicembre 1919. In mancanza di tali attività disponibili, lo Stato rispettivo potrà prendere nell'interesse dei propri sudditi le misure che riterrà le più utili per ristabilire l'equilibrio. Se poi tali misure danneggiassero gli interessi dei sudditi degli altri Stati, questi medesimi Stati potranno far valere i diritti previsti dall'art. 215 del Trattato di S. Germano.

Art. 7.

Per ciò che concerne le assicurazioni sulla vita in connessione con i prestiti di guerra austro-ungarici ciascuno Stato potrà regolare i rapporti contrattuali ad essi relativi nell'interesse dei propri sudditi e tenendo conto dei fondi per ciò disponibili. I titoli acquistati dalle società di assicurazione per anticipazioni col solo scopo di far fronte agli impegni futuri da soddisfare con gli stessi titoli saranno attribuiti ai portafogli degli Stati contraenti in relazione all'ammontare del capitale assicurato a mezzo dell'operazione di assicurazione di cui si tratta.

La messa in valore di questi titoli dai detti Stati sarà subordinata alle stesse condizioni che sono state stipulate all'articolo 6, numero III.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

l'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.
l'*Italia*: Imperiali.

DICHIARAZIONE.

Per tener conto del carattere speciale delle « Landesversicherungsanstalten » dell'Austria, i Delegati sono d'accordo che se l'Italia, in seguito alla eventuale conclusione di un Trattato sulle compagnie di assicurazione private credesse di non dover autorizzare dette società alla continuazione delle loro attività nei territori trasferiti all'Italia, questo fatto non porterebbe pregiudizio al regime speciale stabilito nell'art. 272 del Trattato di S. Germano.

In tal caso, le dette società dovranno, secondo le disposizioni del Trattato suddetto, cedere i portafogli che esse possiedono in quei territori a compagnie o a istituti italiani o, eventualmente, a compagnie estere autorizzate al proseguimento degli affari nei detti territori. Le condizioni di queste cessioni saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi, a norma delle leggi nazionali in vigore nei due Stati.

Fatto a Roma, il sei aprile millenovecentoventidue, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

l'*Austria*: Rémi Kwiatkowski.
l'*Italia*: Imperiali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. **3159.**

Proroga del termine fissato per la dispensa dal servizio dei capi d'istituto e degli insegnanti negli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto l'art. 7 del Nostro decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 683;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine indicato all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 683, è prorogato, limitatamente al personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, al 30 settembre 1924.

Ai funzionari ed insegnanti che saranno esonerati per effetto del precedente comma saranno applicate, anzichè le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, le norme comuni di quiescenza vigenti all'atto dell'esonero.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 52. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. **3160.**

Ordinamento dei Regi osservatori astronomici e del Regio osservatorio vesuviano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 8 giugno 1911, n. 539;

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1923, n. 1109, con cui fu istituito il Comitato vulcanologico dell'Osservatorio vesuviano;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi osservatori astronomici hanno sede in Catania, Milano, Napoli, Padova, Roma, Teramo (Collurania), Torino e Trieste.

È conservata in Carloforte (isola di S. Pietro) la stazione astronomica istituita con la legge 8 giugno 1911, n. 539.

Art. 2.

Il personale scientifico degli Osservatori astronomici, compresa la stazione astronomica di Carloforte, è costituito:

a) dei tre direttori indicati nella nota (1) di cui alla tabella n. 31, allegato 2°, annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) del personale di cui alla tabella n. 33, allegato 2°, annessa al citato R. decreto 11 novembre 1923.

Il personale tecnico e subalterno addetto agli Osservatori è stabilito dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Il personale scientifico di cui alla lettera *b*) del comma 1°, il personale tecnico ed il subalterno sono, rispettivamente, ordinati in unico ruolo. La ripartizione di tali personali tra i vari Osservatori è disposta dal Ministro, secondo le esigenze del servizio.

Art. 3.

Le funzioni direttive presso gli Osservatori sono esercitate:

a) per gli Osservatori di Milano, Napoli e Trieste dai direttori di cui alla lettera *a*) del comma 1° del precedente articolo;

b) per gli altri Osservatori da un astronomo o da un astronomo aggiunto designato dal Ministro.

Tuttavia, nelle sedi universitarie nelle quali esista la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ove lo statuto delle rispettive università preveda nell'ordinamento didattico della predetta Facoltà l'insegnamento di astronomia, la direzione dell'Osservatorio è affidata al professore ufficiale di astronomia. A quest'ultimo non spetta per tale ufficio alcuna retribuzione.

Art. 4.

I direttori di cui alla lettera *a*) del comma primo dell'articolo 2 sono nominati in seguito a concorso per titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta di 5 membri, nominati dal Ministro su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I predetti direttori sono equiparati ai professori universitari stabili e ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Art. 5.

Ai posti di assistente negli Osservatori si provvede per concorso tra laureati in matematica, ovvero in fisica.

Gli assistenti sono nominati per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Dopo almeno un triennio di lodevole servizio, possono conseguire, su proposta dei direttori, la stabilità nell'ufficio.

Ai posti di astronomo aggiunto si provvede per concorso tra gli assistenti; a quelli di astronomo di 2ª classe, per concorso tra gli astronomi aggiunti e gli assistenti, che siano in servizio da almeno 2 anni solari.

Gli astronomi aggiunti e gli astronomi sono nominati stabilmente.

Le promozioni al grado di astronomo di 1ª classe sono conferite ad astronomi di 2ª classe, per merito comparativo, su designazione di una speciale Commissione costituita ai sensi del comma seguente.

I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli, vengono banditi dal Ministero della pubblica istruzione e giudicati da Commissioni nominate dal Ministero stesso e composte di 5 membri. Ne fanno parte i tre direttori di cui alla lettera *a*) del comma primo dell'art. 2, ovvero, nel caso di vacanza di alcuno dei tre posti, altrettanti astronomi di 1ª classe e due professori universitari di ruolo.

Art. 6.

I tecnici e i subalterni sono nominati con decreto Ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano fatto buona prova possono, su proposta dei direttori, conseguire la stabilità nell'ufficio.

Art. 7.

I direttori di cui alla lettera *a*) del comma primo dell'articolo 2 possono, con il loro consenso e previo parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere trasferiti sia a sede diversa da quella per la quale furono nominati, sia a cattedre di astronomia o di materia affine, vacanti presso le università e gli istituti superiori indicati nell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, qualora le competenti Facoltà ne facciano proposta a norma dell'art. 20 del decreto stesso.

Il personale scientifico della stazione astronomica di Carloforte è ad essa assegnato su designazione della presidenza della Commissione geodetica italiana. Di regola la permanenza di tale personale nell'isola non supererà la durata di 4 anni, semprechè le esigenze del servizio lo consentano.

Art. 8.

In quanto la disponibilità dei locali di ciascun Osservatorio lo consenta, il direttore ed il personale scientifico e di custodia addettovi possono alloggiare nei locali stessi, verso pagamento di un canone, da determinarsi a norma dell'articolo 137 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Ove non sia possibile dare alloggio a tutto il predetto personale, l'assegnazione dei locali disponibili sarà fatta dal Ministro, su motivata proposta del direttore.

Art. 9.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto 29 aprile 1923, n. 1109, al Regio osservatorio vesuviano è assegnato il personale di cui alle tabelle 33 dell'allegato 2° e 21 dell'allegato 4° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il conservatore e l'assistente sono alla diretta dipendenza del Comitato vulcanologico e vengono, rispettivamente, nominati in seguito a concorso per titoli tra i laureati in matematica, ovvero in fisica.

Il conservatore ha nomina stabile. L'assistente è nominato per un anno solare e confermato di anno in anno, sulla proposta del Comitato vulcanologico. Dopo un triennio di lodevole servizio può conseguire, su proposta del Comitato stesso, la stabilità nell'ufficio.

Il conservatore ha la custodia e la cura della suppellettile scientifica, coadiuva il Comitato vulcanologico nelle indagini scientifiche, raccoglie i risultati degli studi compiuti e destinati alla pubblicazione ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate dal Comitato predetto.

Art. 10.

Al personale scientifico di cui alla lettera *b*) del comma primo dell'art. 2, al personale tecnico e subalterno degli Osservatori astronomici ed al personale dell'Osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Nella gestione dei fondi che saranno assegnati dal Ministero dell'istruzione agli Osservatori astronomici saranno seguite le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Entro il 30 giugno 1924 gli attuali astronomi, astronomi aggiunti ed assistenti che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 di servizio, saranno collocati a riposo.

Nel termine suindicato una speciale Commissione composta di 5 membri, scelti dal Ministro tra i direttori di Osservatori di cui alla lettera *a*) del comma primo dell'art. 2 e i professori universitari, proporrà al Ministro, per la dispensa dal servizio, quelli tra i funzionari appartenenti alle categorie indicate nel precedente comma che, per motivi di salute o per incapacità, ovvero per scarso rendimento di lavoro, non siano ritenuti idonei all'ufficio che occupano.

I funzionari collocati a riposo o esonerati avranno diritto al trattamento di quiescenza stabilito dalle disposizioni in vigore all'atto della cessazione dal servizio.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo e di dispensa dal servizio è ammesso soltanto ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 13.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto gli Osservatori astronomici attualmente esistenti, non compresi tra quelli elencati all'art. 1, potranno, su richiesta delle università interessate, essere trasformati in gabinetti di astronomia, annessi alle corrispondenti cattedre delle università stesse.

Qualora entro il detto termine tale trasformazione non sia stata chiesta, il materiale degli Osservatori di cui trattasi sarà dal Ministero assegnato ad altri istituti consimili.

Art. 14.

L'attuale incaricato della direzione dell'Osservatorio astronomico di Trieste, sarà nominato ad uno dei posti di direttore di Osservatorio astronomico prescindendo dalle modalità di nomina stabilite dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 15.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nel grado di assistente degli Osservatori astronomici potranno essere conferiti, in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 5, a funzionari appartenenti a ruoli diversi, anche se dipendenti da altra Amministrazione, i quali prestino attualmente servizio presso Osservatori astronomici, con mansioni di carattere scientifico. Qualora tali funzionari non siano provvisti del titolo di studio prescritto, il loro passaggio nel ruolo degli assistenti degli Osservatori astronomici è subordinato al riconoscimento, da parte della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, della equipollenza dei loro titoli ad una delle lauree richieste.

Art. 16.

Gli Osservatori astronomici del Collegio Romano e del Campidoglio, attualmente esistenti in Roma, vengono fusi in un unico Osservatorio.

Art. 17.

Nella prima applicazione del presente decreto all'ufficio di conservatore presso l'Osservatorio vesuviano potrà provvedersi, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, su designazione del Comitato vulcanologico dell'Osservatorio, mediante nomina dell'attuale aiuto dell'Osservatorio stesso.

Art. 18.

I tecnici e subalterni, attualmente in servizio presso gli Osservatori astronomici e la stazione astronomica di Carloforte, saranno collocati nei ruoli di cui all'annessa tabella *A*, fino alla concorrenza dei posti fissati dalla tabella stessa.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1923-24, in dipendenza del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 53. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Personale tecnico e subalterno degli Osservatori astronomici.

	Numero dei posti
Tecnici	8
Subalterni (bidelli e custodi)	16 (1)

(1) Di cui 8 mediante trasporto di altrettanti posti dall'attuale ruolo transitorio del personale subalterno universitario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. — *Il Ministro per la pubblica istruzione*: GENTILE.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3168.
Unione dei comuni di Crenna e di Caiello a quello di Gallarate.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente l'unione dei comuni di Crenna e di Caiello a quello di Gallarate.

MAESTÀ,

La città di Gallarate, capoluogo di circondario nella provincia di Milano, ha avuto negli ultimi anni, per il florente sviluppo delle sue attività industriali, una notevole espansione edilizia, sicchè l'estensione del suo attuale territorio non è più sufficiente per il necessario incremento dei pubblici servizi in rapporto ai nuovi bisogni della cittadinanza.

Per ovviare agli inconvenienti di tale situazione, l'Amministrazione ha fatto voti per l'ampliamento della sua circoscrizione territoriale in base ad un progetto che prevede la aggregazione al centro urbano dei comuni finitimi di Crenna e Caiello, che rientrano nella immediata sfera di azione della città, e la cui popolazione, per ragioni di lavoro e di affari, già accentra nella città stessa tutti i suoi interessi, fruendo largamente delle agevolezze che essa offre.

Poichè tale ampliamento territoriale appare indispensabile alla progressiva espansione dell'importante capoluogo, e rende, d'altro canto, possibile un più organico sviluppo dei pubblici servizi di interesse locale, riducendo in pari tempo l'onere connesso al mantenimento di uffici municipali distinti, mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, col quale, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede all'aggregazione dei comuni di Crema e Caiello a quello di Gallarate e si stabiliscono le norme per la fusione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Crenna e di Caiello sono aggregati a quello di Gallarate.

Art. 2.

Entro il termine prefisso nell'art. 4 per l'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni comunali stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei sthindicati Comuni.

In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provincia amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Fino alla rinnovazione generale ordinaria, saranno aggregati al Consiglio ed alla Giunta municipale di Gallarate i sindaci dei comuni di Crenna e Caiello, e, qualora i Consigli di detti Comuni siano sciolti, i rispettivi Commissari straordinari.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 78. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3169.

Distacco del comune di San Giovanni Ilarione dalla provincia di Vicenza e sua aggregazione a quella di Verona.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente il distacco del comune di San Giovanni Ilarione dalla provincia di Vicenza e la sua aggregazione a quella di Verona.

MAESTÀ,

Il territorio del comune di San Giovanni Ilarione, che appartiene alla provincia di Vicenza, si incunea in quello della provincia di Verona, di guisa che la vallata dell'Alpone, di cui detto Comune fa parte, resta divisa fra le due Provincie.

Ciò è causa di notevole disagio per il comune di San Giovanni Ilarione, le cui comunicazioni con Vicenza sono difficili e incomode, risalendo esse la catena montana che segna lo spartiacque fra i torrenti Alpone e Chiampo, mentre il traffico del Comune medesimo si svolge completamente sulla strada di fondo valle, che conduce a nord e a sud in territorio della provincia di Verona.

A rimuovere siffatti gravi inconvenienti ed in conformità anche dei voti espressi in passato dalla rappresentanza del predetto Comune, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede al distacco dalla provincia di Vicenza ed all'aggregazione a quella di Verona del comune di San Giovanni Ilarione e si stabiliscono le modalità relative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di San Giovanni Ilarione è staccato dalla provincia di Vicenza ed aggregato a quella di Verona.

Art. 2.

Con successivi decreti Reali, da promuoversi dai Ministri competenti, saranno approvati i progetti da concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Vicenza e di Verona per la separazione del patrimonio e per il riparto delle attività e passività in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione di cui all'articolo precedente, e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

I prefetti di Vicenza e di Verona provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per mandamenti, ai sensi dell'art. 92 della legge comunale e provinciale.

Nella provincia di Vicenza si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 79. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3137.

Istituto pensioni per impiegati nella Venezia Giulia, nella Venezia Tridentina e nella Dalmazia annessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 16 dicembre 1906, B. L. I. n. 1 ex 1907 e l'ordinanza imperiale 25 giugno 1914, B. L. I. n. 138, concernenti l'assicurazione della pensione ad impiegati addetti ad un servizio;

Veduta l'ordinanza del Comando Supremo del Regio esercito italiano in data 27 luglio 1919, che affida il servizio relativo alla suddetta assicurazione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Vedute le leggi 19 dicembre 1920, n. 1778, e 26 settembre 1920, n. 1322;

Veduto l'art. 5 del R. decreto 31 agosto 1921, n. 1269, che dà facoltà al Governo di modificare le leggi del cessato regime vigenti nelle nuove Provincie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'assicurazione pensioni in dipendenza della legge 16 dicembre 1906, B. L. I. n. 1 ex 1907, e della ordinanza imperiale 25 giugno 1914, B. L. I. n. 138, nella Venezia Giulia, nella Venezia Tridentina e nella Dalmazia annessa provvede l'« Istituto pensioni per impiegati ».

« L'Istituto pensioni per impiegati » è Ente morale con facoltà di acquistare e possedere e con facoltà di chiamare e di esser chiamato in giudizio.

Esso è amministrato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a mezzo di un Comitato di cui nell'art. 3 e gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie a quest'ultima concessi.

Art. 2.

L'istituto ha una sede in Trieste ed una in Trento il cui funzionamento sarà disciplinato dallo statuto ed in conformità degli ordinamenti stabiliti dalla legge e dalla ordinanza precitate per le agenzie, in quanto siano compatibili, col nuovo ordinamento dell'istituto.

Art. 3.

Il Comitato amministratore di cui nel secondo capoverso dell'art. 1 è composto:

1. del presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

2. dei due presidenti delle sedi di Trento e Trieste dell'Istituto pensioni per impiegati;

3. di quattro rappresentanti del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta, fra essi sono compresi i rappresentanti in quel Consiglio del Ministero dell'economia nazionale e del Ministero delle finanze;

4. del direttore generale della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

5. di tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti degli assicurati, designati con le norme che saranno stabilite dallo statuto dell'Istituto; un rappresentante dei datori di lavoro ed uno degli assicurati debbono appartenere alla Venezia Tridentina. Fin quando non siano stabilite le norme predette e non sia provveduto in conformità di esse, due rappresentati dei datori di lavoro e due degli assicurati saranno designati dal Consiglio direttivo della sede di Trieste dell'Istituto pensioni, ed un rappresentante dei datori di lavoro ed uno degli assicurati sarà nominato dall'adunanza dei delegati della Venezia Tridentina.

Alle adunanze del Comitato amministratore intervengono con voto consultivo i direttori delle sedi dell'Istituto pensioni, i quali hanno facoltà di farsi sostituire da propri delegati.

Il Comitato è presieduto dal presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e, in caso di suo impedimento, per turno, dal presidente di una delle due sedi.

Art. 4.

Il Comitato amministratore presiede alla gestione dell'Istituto pensioni ed ha in genere le attribuzioni assegnate dalla legge e dalla ordinanza precitate all'Istituto generale pensioni. In particolare delibera:

1. sull'impiego del patrimonio:
2. sulla formazione dei bilanci;
3. sull'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni;
4. su tutti i provvedimenti relativi agli impiegati effettivi;
5. su tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 5.

L'ordinamento delle sedi è disciplinato da uno statuto che sarà approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Ciascuna sede avrà un proprio Consiglio direttivo composto di dieci membri di cui cinque per ciascuna categoria (datori di lavoro e assicurati) e presieduto da un presidente nominato dal Ministro per l'economia nazionale.

L'elezione dei membri del Consiglio direttivo sarà fatta separatamente dalle due Curie secondo le norme che saranno fissate dallo statuto.

Fino a nuove elezioni funzionerà quale Consiglio direttivo per la sede di Trieste l'attuale Consiglio di amministrazione, mentre che per la sede di Trento il Consiglio direttivo verrà nominato dall'adunanza dei delegati.

Art. 6.

Le classi di stipendi menzionate nel paragrafo 3 dell'ordinanza 25 giugno 1914 sopra citata vengono stabilite come segue:

I classe di stipendio con annui emolumenti da 600 fino a 900 lire;
II classe di stipendio con annui emolumenti oltre 900 fino a 1200 lire;
III classe di stipendio con annui emolumenti oltre 1200 fino a 1800 lire;
IV classe di stipendio con annui emolumenti oltre 1800 fino a 2400 lire;
V classe di stipendio con annui emolumenti oltre 2400 fino a 3000 lire;
VI classe di stipendio con annui emolumenti oltre 3000 fino a 3600 lire;
VII classe di stipendio con annui emolumenti oltre 3600 fino a 4800 lire;
VIII classe di stipendio con annui emolumenti oltre 4800 fino a 6000 lire;
IX classe di stipendio con annui emolumenti oltre 6000 fino a 7200 lire;
X classe di stipendio con annui emolumenti oltre 7200 lire.

Art. 7.

Al paragrafo 33 dell'ordinanza citata è sostituito il seguente: Quali premi fissi saranno pagati per ogni mese di stipendio (di contribuzione):

nella I classe di stipendio 6 lire;
nella II classe di stipendio 9 lire;
nella III classe di stipendio 12 lire;
nella IV classe di stipendio 18 lire;
nella V classe di stipendio 24 lire;
nella VI classe di stipendio 30 lire;
nella VII classe di stipendio 36 lire;
nell' VIII classe di stipendio 48 lire;
nella IX classe di stipendio 60 lire;
nella X classe di stipendio 72 lire.

Di questi premi vanno nelle prime sette classi di stipendi due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dell'assicurato, nelle classi di stipendio superiori la metà a carico di ciascuno.

Se gli emolumenti annui dell'assicurato, da computarsi per la commisurazione del premio (paragr. 3 ord. citata), sorpassano 17,280 lire, egli dovrà pagare i premi per intero con i propri mezzi.

Con la devoluzione della rendita di invalidità e della rendita di vecchiaia cessa l'obbligo al pagamento dei premi.

Art. 8.

L'importo fisso di cui al paragr. 8 della citata ordinanza viene elevato di un quarto di quel premio che fino al decorso del tempo di attesa fu pagato in più di quello stabilito per la stessa classe di stipendio.

Art. 9.

Col giorno 30 giugno 1924 gli istituti suppletori di cui al paragr. 65 della ordinanza 25 giugno 1914 citata, aventi sede fuori del territorio nazionale, non potranno più esercitare entro i confini dello Stato, la loro attività, per gli effetti della legge pensioni, tanto per le assicurazioni future, quanto per quelle in corso.

Dal medesimo giorno e con riferimento a tutte le assicurazioni di cui al precedente comma, cessano di aver vigore i contratti suppletori:

a) stipulati con istituti di assicurazione (paragr. 66, lettera *a*) ordinanza citata) aventi sede fuori dei confini dello Stato;

b) stipulati da datori di lavoro (paragr. 66, lett. *b*), ordinanza citata) residenti fuori dei confini dello Stato con impiegati residenti entro il territorio nazionale.

Art. 10.

Col giorno 30 giugno 1924 cessano di aver vigore tutti i contratti suppletori stipulati ai sensi del paragrafo 66, lettere *a*) e *b*) sopra citata da istituti o datori di lavoro che hanno sede entro il territorio dello Stato. Però è data facoltà ai rispettivi datori di lavoro di chiedere entro questo termine l'approvazione per l'istituzione di un istituto suppletorio (paragrafo 65 ord. cit.). Alla relativa domanda da presentarsi pel tramite delle sedi dell'istituto pensioni per impiegati, al Ministero dell'economia nazionale, sarà allegato un bilancio tecnico compilato secondo lo stato al 31 dicembre 1923.

Entro il medesimo termine e colle stesse modalità di cui al precedente comma, è fatto obbligo agli istituti suppletori (paragrafo 65 cit.) residenti entro i confini dello Stato di chiedere nuovamente il proprio riconoscimento.

Qualora l'approvazione di cui al primo comma e il riconoscimento di cui al secondo comma vengano negati, gli istituti assicuratori o i datori di lavoro, rispettivamente gli istituti suppletori in questione, dovranno assegnare all'istituto pensioni per impiegati, le riserve premi ed i capitali di copertura secondo lo stato delle assicurazioni esistenti al 31 dicembre 1923.

Art. 11.

Gli istituti suppletori dovranno uniformare le disposizioni del proprio statuto, per quanto riguarda contributi e prestazioni, alle norme stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 12.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sarà più ammessa l'approvazione di nuove istituzioni suppletorie.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge 16 dicembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907 e della ordinanza imperiale 25 giugno 1914 B. L. I. n. 138 che non siano compatibili con le disposizioni del presente decreto ed in genere tutte le altre disposizioni ad esso contrarie.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 12. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3166.
Gestione della azienda erariale delle Grotte di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1076, che diede le norme per la gestione delle Grotte erariali di Postumia;

Visto il decreto 16 dicembre 1922, del Ministro per l'agricoltura, di concerto con quello per le finanze, col quale fu istituita la Commissione amministratrice della gestione suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione dell'azienda erariale delle Grotte di Postumia è affidata ad una Commissione che sarà nominata con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 2.

I componenti della Commissione durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

La Commissione sarà presieduta da un rappresentante del Ministro per l'economia, che sarà prescelto col decreto di costituzione.

Essa nominerà nel suo seno due vice presidenti e un segretario.

Art. 3.

I componenti della Commissione prestano opera gratuitamente.

Essi, tuttavia, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di missione nella misura che è stabilita dagli articoli 180 a 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, rispettivamente per i componenti funzionari dell'Amministrazione e per i privati.

Art. 4.

L'amministrazione dell'azienda ha sede a Postumia, ma la Commissione potrà, per determinazione del presidente, essere riunita anche a Roma e a Trieste.

Art. 5.

Alla Commissione sono deferiti tutti i compiti inerenti alla gestione della azienda.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Commissione presenterà al Ministro per l'economia nazionale e a quello per le finanze una relazione sull'andamento morale e finanziario dell'azienda durante l'esercizio cessante ed insieme il programma riassuntivo dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Art. 6.

La Commissione provvederà per l'assunzione di un direttore tecnico-amministrativo dell'azienda, da scegliersi fra esperti in speleologia.

Potrà anche assumere un cassiere, e personale d'ordine per l'ufficio di direzione. Il suddetto personale sarà assunto con le norme dell'impiegato privato.

Il direttore e l'altro personale debbono risiedere a Postumia.

La retribuzione del direttore e dell'altro personale che sia assunto sarà fissata, sentito il Ministro per le finanze.

Art. 7.

Il personale di sorveglianza delle Grotte e il personale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di quegli altri che debbansi eseguire in economia, sono assunti dal direttore previo assenso della Commissione.

Art. 8.

Per le spese della gestione delle grotte è autorizzata l'assegnazione di L. 400,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1924-925 e 1925-926. Per gli esercizi finanziari successivi sarà provveduto con la legge del bilancio.

Detta somma verrà inserita nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale e sarà versata alla Commissione amministrativa entro i primi quindici giorni del mese di luglio di ciascun anno.

La Commissione ne renderà annualmente conto, a norma di legge, insieme alla relazione prevista dall'art. 5.

Tutti i proventi dell'azienda saranno versati all'Erario.

Art. 9.

Sono abrogati il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1076, e il decreto 16 dicembre 1922, del Ministro per l'agricoltura, nelle premesse citati.

Art. 10.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 72. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3162.
Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboscamenti della provincia di Pesaro-Urbino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 novembre 1913, n. 1469, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Pesaro-Urbino di promuovere, col concorso del Governo, il rimboscamento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto Regio decreto si stabiliva che il Governo concorresse nella metà della spesa per i lavori di rimboscamenti su indicati e fino alla somma di L. 5000, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Vista la deliberazione in data 19 febbraio 1921, del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino, con la quale viene aumentato fino a L. 10,000 il contributo annuo della Provincia nelle spese su ricordate;

Vista la deliberazione 15 dicembre 1923 del Consiglio per i servizi tecnici del Ministero dell'economia nazionale;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale vigente 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Pesaro-Urbino, a cura di quel Comitato forestale, determinato fino alla somma di L. 5000 col R. decreto 30 novembre 1913, n. 1469, è aumentato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, fino alla somma di L. 10,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 10,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato all'articolo 2 per l'esercizio finanziario 1923-1924 ed all'articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 61. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 32.
Tassa d'ingresso alla Reggia di Caserta ed al Parco annesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ingresso alla ex Reggia di Caserta, sarà pagata la tassa di L. 3 dagli adulti e di L. 1.50 dai fanciulli di età inferiore ai 12 anni.

Art. 2.

Una tassa nella stessa misura di quella di cui all'articolo precedente sarà pagata per l'ingresso al Parco annesso alla ex Reggia di Caserta.

Art. 3.

I visitatori potranno accedere al Parco anche in vettura da passeggio a trazione animale o meccanica. In tal caso, oltre alla tassa d'ingresso per ciascuna persona, compresa quella per il conducente della vettura, sarà dovuta una ulteriore tassa di L. 2 per le vetture a trazione animale e di L. 5 per quelle a trazione meccanica.

Art. 4.

L'ingresso alla ex Reggia ed al Parco sarà gratuito tutti i martedì di ogni settimana.

Art. 5.

Il soprintendente ai monumenti di Napoli potrà concedere in via eccezionale ed in caso di comprovato bisogno a persone di specchiata onorabilità residenti nei comuni di

San Leucio e di Caserta e nella frazione di Puccianiello, permessi strettamente personali di transito a piedi attraverso il Parco per il solo periodo estivo e limitatamente alle ore in cui il Parco è aperto al pubblico.

Per l'ingresso dei titolari dei permessi suddetti si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 9 del regolamento approvato col R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo registro 220, foglio 346. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 70.

31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 27 gennaio 1924, sul decreto che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA',

Nel corrente anno la Regia università di Napoli celebrerà con solenne cerimonia il VII centenario della sua fondazione.

Attesa la particolare importanza dell'avvenimento per cui l'Ateneo stesso, lustro e decoro della Nazione italiana, si richiama alle proprie remote origini, rievocando sette secoli di luminosa attività, il Governo della Maestà Vostra non può non assicurare, mercè un adeguato contributo finanziario, la maggiore solennità della ricorrenza, certo, con ciò, di conferire nuovo prestigio all'opera che esso svolge, con cura ininterrotta, a favore degli studi.

A tal fine, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà prevista dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha deliberato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'istruzione della somma di L. 100,000, la quale, giusta il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,695,603.97 rimane disponibile la somma di L. 5,304,396.03;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 318 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di L. 100,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario medesimo al seguente capitolo di nuova istituzione n. 149-*bis*: « Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Napoli ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 26. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 95.

Modificazioni al R. decreto 2 luglio 1896, n. 313, sul riordinamento della Consulta araldica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 2 luglio 1896, n. 313, col quale fu riordinato il servizio araldico e tenuto conto di altri posteriori provvedimenti;

Udita la Consulta araldica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 2 e 3 del decreto 2 luglio 1896, n. 313, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — E' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da 14 consultori effettivi, di cui 5 senatori del Regno e due alti funzionari dell'Ordine giudiziario, da 7 consultori onorari, da un commissario del Re e da un cancelliere.

Tutti sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto Reale.

Il più anziano dei consultori effettivi assume il titolo di vice presidente e presiede le adunanze della Consulta nell'assenza del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

Art. 3. — Elegge nel suo seno una Giunta composta di 6 commissari e 3 supplenti. La Giunta sceglie il proprio presidente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 76. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 91.
Diritti di verificazione del bottame nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto 26 aprile 1922, n. 1142;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti per la verificazione facoltativa del bottame nelle nuove Provincie annesse al Regno in base ai trattati di San Germano e di Rapallo sono stabiliti come appresso:

Per la prima verificazione:

a) per botti della capacità fino a litri 60 . . . . L. 3,50
b) per botti della capacità da oltre litri 60 fino a 100 » 5,00
c) per botti della capacità da oltre litri 100 fino a 150 » 6,50
d) per botti della capacità da oltre litri 150 fino a 200 » 8,00
e) per botti della capacità da oltre litri 200, per ogni ulteriore ettolitro o frazione d'ettolitro. . . . » 1,25

Per le verificazioni periodiche:

a) per botti della capacità fino a litri 60 . . . L. 2,00
b) per botti della capacità da oltre litri 60 fino a 100 » 2,50
c) per botti della capacità da oltre litri 100 fino a 150 » 3,50
d) per botti della capacità da oltre litri 150 fino a 200 » 4,50
e) per botti della capacità da oltre litri 200, per ogni ulteriore ettolitro o frazione d'ettolitro . . . » 1,00

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 69. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 92.
Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, per provvedere a restituzioni e rimborsi di tasse e di diritti all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto l'articolo 41 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Capitolo n. 163: « Restituzione e rimborsi » (Tasse) . . . . (+) L. 3,000,000
Capitolo n. 274: « Restituzione di diritti all'esportazione » . . . . . (+) » 5,000,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 70. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 40.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Galatina.

N. 40. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Galatina ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1924.
Autorizzazione della pubblicazione del nuovo regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-bulgaro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 188 del Trattato di pace conchiuso fra l'Italia e la Bulgaria a Neuilly sur Seine il 27 novembre 1919 e approvato col Regio decreto-legge 15 febbraio 1920, n. 173;
Considerato che, in esecuzione di detto articolo, il 7 luglio 1922 fu regolarmente costituito in Roma il Tribunale arbitrale misto italo-bulgaro, e che esso è attualmente composto dai signori:
Dott. Agostino Soldati (giudice del Tribunale federale svizzero in Losanna), presidente;
Avv. gr. uff. Donato Faggella (consigliere della Corte di cassazione di Roma), arbitro italiano;
Dott. Velislava Radulova (già giureconsulto del Ministero a Sofia), arbitro bulgaro;
Gr. uff. Francesco Lo Bianco (vice avvocato generale erariale), agente del Governo italiano, assistito dagli agenti aggiunti, comm. Gian Carlo Messa e comm. Eugenio Mercurio;
Dott. Nicola Balabanoff, agente del Governo Bulgaro;
Comm. avv. Giovanni Dallari (sostituto procuratore generale di Corte di appello), segretario italiano;
Considerato che il Tribunale arbitrale misto italo-bulgaro, facendo uso della facoltà attribuitagli dall'art. 188, lett. *d)*

del detto Trattato, ha modificato il proprio regolamento di procedura, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 settembre 1922, n. 230;

Decreta:

E' autorizzata la pubblicazione, nel numero dell'11 febbraio 1924 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del nuovo regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-bulgaro, deliberato dal medesimo a norma dell'art. 188, lettera *d*) del trattato di Neuilly sur Seine e che sostituisce quello già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1922, n. 230.

Roma, addì 2 febbraio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-bulgaro.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Costituzione e sede del tribunale.

Il tribunale arbitrale misto italo-bulgaro è composto di un presidente e di due arbitri nominati a sensi dell'art. 188 del Trattato di Neuilly sur Seine. Il tribunale ha la sua sede in Roma, via XX Settembre 8; il presidente può però disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause o per il compimento di alcuni atti di una determinata causa siano tenute in altro luogo, in Italia o in Bulgaria o altrove. La segreteria darà in tal caso notizia del provvedimento alle parti interessate e agli agenti.

Salvi i casi in cui il presente regolamento dispone diversamente, le decisioni del tribunale sono prese a maggioranza di voti.

Art. 2.

Competenza del tribunale.

Il tribunale è competente a giudicare delle controversie che gli sono deferite a termini del Trattato. Esso è il solo giudice della propria competenza.

Art. 3.

Poteri del presidente.

Il presidente del tribunale può, per speciali ragioni da indicarsi nel provvedimento, delegare uno degli arbitri per compiere determinati atti o emanare determinati provvedimenti, a lui deferiti dal presente regolamento.

Le decisioni dal presente regolamento di procedura affidate al presidente potranno, in caso di suo impedimento, essere prese di comune accordo dai due arbitri.

Art. 4.

Lingua.

La lingua da usare davanti al tribunale è esclusivamente l'italiana.

Qualora vi siano atti scritti in altra lingua, le parti che li producono devono alligarne la traduzione in italiano, fatta da un interprete autorizzato, o certificata conforme da uno degli agenti dei Governi. Il presidente può limitare l'obbligo della traduzione ad una parte soltanto dell'atto, salva in questo caso al tribunale la facoltà di richiedere la traduzione integrale, ove lo reputi necessario per la decisione della controversia.

Per la traduzione le parti potranno pure rivolgersi alla segreteria, la quale provvederà a farla eseguire previo anticipo delle spese occorrenti.

Art. 5.

Forma delle scritture.

Tutti gli atti scritti del procedimento, gli allegati, le scritture di causa, i decreti, le ordinanze e le sentenze sono stesi in carta libera e debbono essere dattilografati o stampati.

Le istanze, le risposte, le domande riconvenzionali, le chiamate in causa e in garantia, le rinuncie, le transazioni della lite e tutti gli altri atti di parte devono essere sottoscritti dalla parte da cui provengono o da un suo rappresentante o procuratore.

Art. 6.

Deposito o trasmissione delle scritture di causa alla segreteria.

Le scritture di causa sono depositate o trasmesse alla segreteria del tribunale unitamente a tante copie quante occorrono per la distribuzione ai componenti il tribunale ed ai due agenti e per la notificazione alle altre parti. Ove il numero delle copie sia insufficiente, la segreteria è autorizzata a fare eseguire quelle mancanti, a spese della parte.

La segreteria, all'atto del deposito o nel giorno in cui le scritture le pervengono, appone, sulle stesse, la data del deposito o dell'arrivo e la sua sottoscrizione.

Art. 7.

Notificazioni in generale.

Le notificazioni e comunicazioni alle parti o agli agenti si fanno a cura della segreteria per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio eletto dalle parti ovvero alla loro residenza se non vi sia stata elezione di domicilio.

Le notificazioni e le comunicazioni sono fatte al procuratore quando questi sia costituito a sensi dell'art. 9.

La ricevuta di ritorno forma prova dell'avvenuta notificazione.

Quando la lettera sia stata respinta, la relativa dichiarazione dell'ufficiale o dell'agente postale equivale a notificazione.

Nel caso in cui sia ignota la residenza della parte a cui l'atto deve notificarsi e non vi sia costituzione di procuratore, il presidente richiede l'agente del Governo perchè la notificazione sia eseguita al connazionale nei modi prescritti dalla sua legge patria.

Art. 8.

Rappresentanza delle parti.

Le parti possono farsi rappresentare da procuratori ed assistere da avvocati.

Il tribunale potrà in ogni stato della causa ordinare la personale comparizione di una delle parti e, per contrario, esigere da una parte che essa si faccia rappresentare da un procuratore.

Art. 9.

Elezione di domicilio e nomina del procuratore.

L'elezione di domicilio e la nomina del procuratore sono fatte nella istanza o in altro atto di procedura, ovvero anche con atto separato, che è depositato o trasmesso alla segreteria e quindi notificato a norma dell'art. 7.

L'elezione del domicilio e la costituzione del procuratore hanno effetto dal momento in cui l'atto viene depositato o perviene alla segreteria del tribunale.

Le variazioni nel domicilio eletto e la revoca della nomina del procuratore sono fatte e notificate nello stesso modo.

Art. 10.

Scelta dei procuratori e avvocati.

Possono essere nominati procuratori ed avvocati:

1° coloro che sono ammessi al patrocinio avanti i tribunali italiani o all'esercizio dell'avvocatura avanti i tribunali bulgari, a norma delle leggi vigenti in Italia o in Bulgaria;

2° i professori e liberi docenti di diritto nelle Università italiane o bulgare;

3° gli avvocati esercenti presso le Corti o i tribunali di altri Stati e i professori di diritto nelle Università di altri Stati, qualora abbiano speciale autorizzazione del presidente;

4° i membri ordinari ed associati dell'Istituto di diritto internazionale;

5° gli agenti dei Governi nel caso previsto dalla prima parte dell'art. 15 del presente regolamento.

Il tribunale potrà escludere quelle persone che siano state colpite da misure penali o disciplinari.

Art. 11.

Funzioni del procuratore — Funzioni dell'avvocato

Il procuratore rappresenta, assiste e difende la parte davanti al tribunale e può compiere qualsiasi atto di procedura nell'interesse del mandante.

L'avvocato nominato ai sensi degli articoli 8 e 10 assiste e difende la parte, o chi la rappresenta, anche se non riveste la qualità di procuratore.

Art. 12.

Consiglieri tecnici.

Il tribunale potrà consentire l'intervento di consiglieri tecnici quali assistenti delle parti o dei procuratori.

Art. 13.

Agenti dei Governi.

Gli agenti rappresentano i loro Governi avanti al tribunale.

Essi potranno in tale qualità proporre istanze giudiziali ed intervenire nelle cause in cui siano interessati i loro connazionali per assisterli, come pure per riprendere e sostenere le domande da questi abbandonate.

In ogni caso essi riceveranno comunicazione degli atti del procedimento che si notificano alle parti ed avranno inoltre il diritto di esaminare gli atti e i documenti depositati in segreteria e richiederne copia nonchè di presentare osservazioni o conclusioni scritte nel termine fissato alle parti e prendere conclusioni alla udienza.

Art. 14.

Deposito preventivo.

La parte che propone l'istanza introduttiva del giudizio, il convenuto che propone domanda riconvenzionale e chi propone domanda di chiamata in causa o in garantia o d'intervento sono tenuti a depositare presso la segreteria una somma fra le L. 100 e L. 5000, che sarà fissata dal presidente, come contributo alle spese del tribunale.

Il presidente prefiggerà all'uopo un termine e potrà ordinare sempre depositi suppletivi anche se con ciò venga oltrepassato il limite massimo suddetto.

Qualora il primo deposito o quello suppletivo non sia tempestivamente eseguito, l'istanza o la domanda s'intende abbandonata, ma può essere rinnovata o riprodotta se non siano decorsi i termini stabiliti nel presente regolamento.

Al momento della definizione della causa il tribunale stabilirà l'ammontare preciso del contributo che pel giudizio stesso gli è dovuto e lo porrà a carico della parte soccombente, qualora non creda di decidere diversamente.

Il presidente ordinerà la restituzione della parte di deposito eccedente il detto ammontare.

Art. 15.

Dispensa dal deposito

Sono dispensati dal deposito di contributo stabilito nell'articolo precedente le parti di cui l'agente connazionale attesti l'indigenza e appoggi l'istanza, nonchè gli agenti stessi che intervengono o comunque agiscono in giudizio. Gli agenti, tanto per loro conto quanto nell'interesse delle parti dispensate dal deposito, sono però tenuti a fornire ugualmente alla segreteria la somma occorrente per le singole spese da farsi nel loro interesse.

TERMINI.

Art. 16.

Termini in generale.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere; mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

Se l'ultimo giorno del termine cade in una domenica od in un giorno riconosciuto come festivo dal calendario civile italiano, il termine scade il prossimo giorno feriale

Un termine s'intende osservato soltanto quando l'atto sia stato compiuto prima del suo spirare.

Gli atti scritti delle parti o dei rappresentanti devono pervenire alla segreteria del tribunale od essere consegnati, per l'invio alla medesima, ad un ufficio postale italiano o bulgaro non più tardi dell'ultimo giorno del termine.

Art. 17.

Atti presentati in lingua diversa dall'italiana.

Le scritture non redatte in lingua italiana saranno ritenute tempestivamente depositate o trasmesse anche se manchino della traduzione in lingua italiana, purchè contengano richiesta di detta traduzione.

La presente disposizione non è applicabile all'istanza giudiziale.

In ogni caso la notifica delle scritture non potrà essere fatta dalla segreteria che accompagnando le medesime con la traduzione in lingua italiana.

Art. 18.

Termini durante le ferie.

Tranne quelli fissati per la introduzione dell'istanza all'art. 21, i termini non decorrono durante le ferie, il cui inizio e la cui durata saranno fissati dal tribunale.

ISTANZA GIUDIZIALE.

Art. 19.

Contenuto dell'istanza giudiziale.

L'azione è proposta con istanza scritta, diretta al tribunale.

L'istanza deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione delle parti e degli eventuali procuratori, compresa l'indicazione della loro nazionalità, del loro domicilio e della loro residenza;

2° l'esposizione concisa, ma in termini chiari ed articolati, di tutti i fatti, sui quali l'attore intende appoggiare la sua azione, suddivisi per numero d'ordine.

La detta esposizione dovrà essere fatta in modo tale che da essa risulti l'osservanza dei termini stabiliti per l'istanza giudiziale;

3° l'enunciazione delle prove con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti, il nome e cognome, condizione e residenza dei testimoni che sopra ogni fatto intende presentare al giudizio;

4° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto che stanno a sostegno dell'azione;

5° le conclusioni;

6° l'elenco degli allegati che vengono prodotti, ivi compresa l'indicazione della sentenza impugnata, qualora l'istanza si riferisca agli articoli 185 e 189 del Trattato.

Art. 20.

Eventuale regolarizzazione dell'istanza giudiziale.

Se l'istanza giudiziale presenta irregolarità o manchevolezze, se, in particolare, l'indicazione dei fatti e delle prove non è sufficientemente chiara e precisa, o se all'istanza non siano allegati i documenti da essa richiamati, il presidente può invitare l'attore a completarla o correggerla o a produrre i documenti mancanti assegnandogli all'uopo un termine.

Qualora l'attore non ottemperi all'invito, l'istanza sarà dichiarata inammissibile, a meno che il presidente ritenga di prefiggere un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 21.

Termini speciali per l'istanza giudiziale.

L'istanza deve essere depositata in segreteria, o trasmessa alla stessa pel tramite di un ufficio postale italiano o bulgaro nei seguenti termini:

a) nel caso dell'art. 188, lettera *b*), comma 2°, in principio, entro sei mesi dalla prima pubblicazione del regolamento (30 settembre 1922); e qualora alla data della detta pubblicazione sia stata già adita altra giurisdizione, entro quattro mesi dalla decisione negativa sulla competenza da parte della giurisdizione medesima;

b) nel caso dell'art. 188, lettera *b*), in fine, entro sei mesi dalla prima pubblicazione del regolamento (30 settembre 1922), purchè risulti da un attestato di autorità competente che la legge nazionale dell'attore non si oppone a che sia adito il tribunale arbitrale misto;

c) nel caso previsto dall'art. 189, entro sei mesi dalla notificazione all'attore della decisione definitiva dell'autorità competente o dal giorno in cui la parte interessata ne abbia avuto altrimenti notizia;

d) nel caso dell'art. 177, lettere *e*) ed *f*), entro un anno dal giorno in cui la parte abbia avuto conoscenza del danno o del fatto

che i suoi beni non le saranno restituiti nè in natura nè in equivalente, oppure entro un anno dal giorno in cui la parte sia stata rimessa nel possesso dei beni o del loro equivalente;

e) nel caso di cui all'art. 180, lettera b), entro un anno dalla prima pubblicazione del regolamento (30 settembre 1922);

f) nel caso che si chieda la determinazione delle condizioni per la nuova concessione di proprietà industriale, letteraria o artistica, o la determinazione del compenso per l'uso della concessione durante la guerra in applicazione dell'art. 193, entro sei mesi dalla prima pubblicazione del regolamento (30 settembre 1922);

g) nei casi previsti dagli articoli 179 e 182 entro sei mesi dalla prima pubblicazione del regolamento (30 settembre 1922);

h) nei casi previsti dagli articoli 183, lettere b), c), d), 185, commi 2°, 3° e 4°, ed in ogni altro caso entro sei mesi dalla prima pubblicazione del regolamento (30 settembre 1922).

In ogni caso, quando alla data della prima pubblicazione del regolamento (30 settembre 1922), i termini sopra stabiliti siano già decorsi o abbiano incominciato a decorrere, la parte avrà diritto a un nuovo termine corrispondente, a datare dalla pubblicazione medesima.

Art. 22.

Inosservanza dei termini di cui all'art. 21.

Le istanze giudiziali trasmesse o depositate dopo decorsi i termini stabiliti nell'articolo precedente sono inammissibili.

Tuttavia il tribunale, ove ritenga giustificato il ritardo, può ammettere istanze tardive.

Art. 23.

Modificazioni della domanda.

La domanda può sempre nel corso del giudizio essere ridotta o anche modificata purchè la modificazione non ne muti il fondamento giuridico o l'oggetto.

Le modificazioni che importino un ampliamento della domanda non sono più ammesse dopo scaduti i termini per la risposta ove l'inammissibilità sia eccepita dalla parte avversaria.

Non costituisce ampliamento della domanda la richiesta d'interessi maturati nel corso del giudizio.

PROCEDIMENTO.

Art. 24.

Notificazione dell'istanza giudiziale.

Pervenuta o depositata l'istanza, la segreteria provvede alla sua notificazione a termini dell'art. 7.

Art. 25.

Risposta.

Entro tre mesi dalla notificazione della istanza giudiziale, il convenuto può depositare o trasmettere alla segreteria del tribunale la sua risposta.

Alla risposta si applicano analogamente le disposizioni contenute nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19. Essa dovrà inoltre contenere il riconoscimento o la contestazione precisa dei fatti articolati nell'istanza. Se i fatti non sono personali al convenuto egli può limitarsi a dichiarare che li ignora.

E' applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 26.

Replica e controreplica.

Entro due mesi dalla notificazione della risposta, l'attore può depositare o trasmettere la sua replica, ed entro due mesi dalla notificazione di questa può il convenuto depositare o trasmettere una controreplica.

Art. 27.

Disposizioni applicabili alla replica e controreplica.

Alla replica e controreplica si applicano analogamente le disposizioni dei precedenti articoli, specie quelle dell'art. 25 che concernono il riconoscimento o la contestazione dei fatti.

E' pure applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 28.

Allegati a sostegno.

Gli allegati a sostegno dell'istanza, della risposta, della replica e controreplica devono essere depositati o trasmessi unitamente a tali scritture e rimarranno in deposito presso la segreteria. Di essi dovranno anche prodursi tanti esemplari quanti ne occorrono per la notificazione alle parti, all'agente italiano e all'agente bulgaro.

Nel caso di istanza per riparazione o indennizzo, proposta a sensi dell'art. 185 e dell'art. 189 del Trattato, devono trasmettersi o presentarsi, unitamente alle istanze, copie delle decisioni impugnate.

Sulla istanza di una delle parti, o, se lo giudica opportuno, anche d'ufficio, il presidente potrà ordinare che gli allegati siano depositati in originale alla segreteria, per essere ivi consultati nel termine da lui fissato. La segreteria potrà, a richiesta ed a spese della parte, farne eseguire riproduzione fotografica.

Art. 29.

Procedimento abbreviato.

Il presidente, sulla istanza di una delle parti o dell'agente o d'ufficio, ove ritenga che la causa abbia carattere di urgenza o sia di semplice indagine, può abbreviare i termini ordinari, stabiliti per la replica e la controreplica, ovvero anche ordinare, senza lo scambio della replica o controreplica, la trattazione della causa, a sensi dell'art. 54, fissando soltanto i termini per la presentazione di scritture conclusionali e degli eventuali allegati a sostegno e determinando l'udienza per la discussione.

Il provvedimento è notificato alle parti.

E' sempre in facoltà del tribunale di ordinare che la causa sia istruita a termine degli articoli precedenti.

Art. 30.

Eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito.

Le eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito possono proporsi sia nella risposta sia con istanza separata prima di rispondere nel merito ed entro il termine fissato per la presentazione della risposta.

Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.

DOMANDE DI CHIAMATA IN CAUSA, DI INTERVENTO VOLONTARIO E DOMANDE RICONVENZIONALI.

Art. 31.

Chiamata in causa.

Il convenuto, entro il termine stabilito per la risposta o nella risposta stessa o con atto separato, può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un garante o un terzo a cui creda comune la controversia, perchè lo rilevi dalle conseguenze del giudizio o si associ alla difesa.

La chiamata in causa deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione della persona che si vuol chiamare in causa;

2° l'indicazione della sua nazionalità e del suo domicilio e della sua residenza;

3° l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi che giustificano la chiamata.

E' analogamente applicabile la disposizione dell'art. 20.

Art. 32.

Notifica della chiamata in causa.

La chiamata in causa è disposta con ordinanza del presidente a piedi della domanda, che è quindi notificata a tutte le parti interessate.

Dalla notifica decorrono i termini per la risposta del chiamato in causa e si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

E' data facoltà al presidente di fissare, a piedi del decreto, termini più brevi.

Art. 33.

Intervento volontario.

Chiunque abbia legittimo interesse ad intervenire in causa può proporre istanza al tribunale fino all'inizio della discussione definitiva.

Alla domanda di intervento si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 31. Essa è notificata alle altre parti interessate e non può in ogni caso far ritardare la decisione della causa principale.

Art. 34.

Domanda riconvenzionale.

Entro il termine stabilito per la risposta il convenuto può nella risposta stessa, o con atto separato, proporre domanda riconvenzionale.

La domanda deve contenere le indicazioni volute dall'art. 19; essa è notificata all'altra parte e dalla notificazione decorrono i termini per la risposta dell'attore. Si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

La risposta a domanda riconvenzionale deve essere presentata entro i termini della replica, a meno che la domanda stessa venga fatta con atto separato dopo la risposta e sempre nel termine di questa, nel qual caso i termini per la replica decorrono dalla notificazione della domanda.

Art. 35.

Disposizioni comuni.

Le domande di chiamata in causa, d'intervento e quelle riconvenzionali sono discusse alla stessa udienza della causa principale.

Il tribunale può riunirle e deciderle con unica sentenza congiuntamente al merito, salvo quanto è disposto nell'art. 37.

RIUNIONE O DISGIUNZIONE DELLE CAUSE.

Art. 36.

Il tribunale ha sempre la facoltà di ordinare la riunione o disgiunzione delle cause, sia di ufficio che su domanda di una delle parti o di un agente.

TRATTAZIONE PRELIMINARE.

Art. 37.

Discussione.

Il presidente può, con ordinanza, ad istanza della parte o dell'agente, ed anche d'ufficio, disporre la trattazione preliminare separata delle domande di chiamata in causa o d'intervento volontario e di eccezioni che si oppongono alla decisione del merito.

L'ordinanza fissa i termini per la presentazione di scritture di causa e di allegati a sostegno, nonchè l'udienza per la trattazione preliminare.

Il tribunale provvede quindi con sentenza.

Art. 38.

Sentenza.

La sentenza è notificata alle parti interessate; quindi il presidente, se del caso, prende gli opportuni provvedimenti per la continuazione della procedura di merito.

Art. 39.

Continuazione della procedura di merito.

Nel caso in cui il convenuto si sia valso della facoltà di cui all'art. 30, di proporre con istanza separata le eccezioni impedienti la trattazione del merito, il presidente, ove non creda ordinare la trattazione preliminare a norma dell'art. 37, ordinerà che il convenuto provveda alle sue difese in merito.

L'ordinanza sarà notificata alle parti.

ISTRUZIONE DELLA CAUSA.

Art. 40.

Provvedimenti pel completamento e la regolarizzazione degli atti.

Il presidente o il tribunale può di ufficio ed in ogni stato della causa invitare le parti e i loro procuratori e difensori a chiarire, entro un determinato termine, le loro conclusioni e richieste, a completare l'esposizione dei fatti o la documentazione ed a provvedere, se del caso, a riparare irregolarità e mancanze che si riscontrino negli atti o nei documenti. La segreteria dà avviso del provvedimento alle parti.

Art. 41.

Ultimato lo scambio degli atti di causa, il presidente può citare le parti a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti e la indicazione dei mezzi di prova. Nel processo verbale si indicano sommariamente i fatti ammessi, quelli contestati e i mezzi di prova.

Copia del provvedimento verrà notificato agli agenti dei due Governi perchè possano, se credono, intervenire. Le parti possono farsi rappresentare nell'udienza preliminare dall'agente del rispettivo Governo, anche mediante mandato epistolare.

Art. 42.

Mezzi di prova in generale.

Il presidente o il tribuanle può disporre tutti i mezzi di prova diretti ad accertare la verità dei fatti e ad assicurare una decisione conforme a giustizia.

In particolare può ordinare:

a) la comparizione personale delle parti per essere interrogate sui fatti della causa;

b) prove testimoniali;

c) perizie e accessi sui luoghi;

d) la produzione di libri di commercio delle parti e di documenti anche non comuni alle parti e posseduti da una soltanto di esse, quando tali documenti siano richiamati negli atti di causa e appaiano influenti per la decisione.

Nell'ordinare la produzione di documenti, di libri di commercio o anche di oggetti mobili, se del caso, il presidente o il tribunale fissa il termine per la loro presentazione in segreteria.

Art. 43.

Ammissione dei mezzi di prova.

I mezzi di prova di cui all'articolo precedente sono ammessi con ordinanza del presidente o del tribunale, sull'istanza delle parti o degli agenti Possono essere ammessi anche d'ufficio quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), dello stesso articolo.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e agli agenti nel modo stabilito dall'art. 7.

I reclami contro le ordinanze che ammettono mezzi di prova non ne sospendono la esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Art. 44.

L'esecuzione dei mezzi istruttori avviene davanti il presidente o un arbitro da lui delegato. Del giorno di tale esecuzione è dato avviso agli arbitri a cura del presidente o del giudice delegato. Gli arbitri hanno sempre facoltà di assistere e d'intervenire all'assunzione delle prove.

Art. 45.

Interrogatorio.

L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti o di una di esse fissa il giorno per l'interrogatorio.

Dell'interrogatorio il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato.

Art. 46.

Prove testimoniali.

L'ordinanza che ammette la prova testimoniale indica i fatti da provare, designa i testimoni da sentire e stabilisce il luogo e il giorno per eseguire l'esame.

Nell'ordinanza può essere fatto obbligo alla parte che ha chiesta la prova di depositare entro un determinato termine una somma per le spese occorrenti. Se il deposito non è eseguito nel termine, la parte potrà essere dichiarata decaduta dal diritto di fare la prova.

Art. 47.

Citazione dei testimoni — Loro audizione per rogatoria.

I testimoni sono citati dal presidente o dal giudice delegato, pel tramite degli agenti nei modi stabiliti dalle leggi della loro residenza, almeno tre settimane prima del giorno fissato per l'esame di ciascuno.

I testimoni residenti fuori di Roma possono essere sentiti per rogatoria ed in tal caso si applica la disposizione dell'art. 51.

Art. 48.

Capacità di far testimonianza.

Chiunque è capace di far testimonianza, eccetto le parti e i loro procuratori.

Art. 49.

Prima dell'esame il presidente o il giudice delegato invita il testimonio a giurare di dire tutta la verità e niente altro che la verità. L'invocazione della divinità può essere aggiunta a questa formula se il testimone ne faccia richiesta.

Il presidente o il giudice delegato, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, e specialmente all'età ed ai vincoli di parentela, può dispensare il testimonio dal giuramento.

Il presidente o il giudice delegato interroga il testimonio sui fatti da provare. Le parti possono chiedere che gli siano rivolte domande complementari.

La deposizione è riportata in sunto nel verbale, che è redatto dal segretario e sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato e dal testimonio.

A margine della deposizione il presidente o il giudice delegato liquidano le indennità dovute al testimonio.

Art. 50.

Perizia.

L'ordinanza che dispone la perizia indica l'oggetto dell'indagine affidata al perito o a più periti e fissa il termine per il deposito della relazione nella segreteria del tribunale.

Nel provvedimento si può ordinare alla parte istante, o alla parte nel cui interesse fu disposta la perizia, di depositare una somma come ammontare preventivo delle spese.

Il perito può essere sostituito qualora non presenti la sua relazione nel termine stabilito.

E' sempre in facoltà del presidente o del giudice delegato o del tribunale di chiedere ai periti schiarimenti, orali o per iscritto, di ordinare un supplemento di perizia e di variare la somma da depositare come preventivo delle spese.

Il presidente o il giudice delegato, a piedi dell'istanza all'uopo presentata, liquida le indennità dovute al perito. Contro la liquidazione è ammessa l'opposizione al tribunale nel termine di giorni dieci dalla notificazione del decreto di liquidazione. Sull'opposizione il tribunale decide con ordinanza.

Art. 51.

Accesso sul luogo.

L'ordinanza che dispone l'accesso sul luogo, stabilisce l'oggetto e lo scopo dell'ispezione e la nomina, ove occorra, d'un perito che assista il presidente o il giudice delegato. Con la stessa ordinanza può disporsi che siano sentiti testimoni sul luogo e che sia eseguito un deposito preventivo per le spese.

Della ispezione sul luogo il segretario forma processo verbale, che è sottoscritto da lui e dal presidente o dal giudice delegato.

Art. 52.

Dichiarazioni in lingua non italiana.

Nel caso in cui la parte chiamata all'interrogatorio, il testimonio chiamato a deporre, il perito chiamato a dare schiarimenti, e quello di cui all'art. 51, non conosca la lingua italiana, potrà esprimersi nella sua lingua.

In tal caso ciò che sarà detto verrà tradotto in lingua italiana da un interprete che sarà chiamato a spese del richiedente la prova. Nel caso di ammissione di ufficio, il presidente o il giudice delegato deciderà da chi dovrà essere anticipata la spesa.

La risposta della parte, la deposizione del testimonio, la dichiarazione del perito saranno verbalizzate soltanto in lingua italiana.

Art. 53.

Rogatorie.

Il tribunale o il presidente o il giudice delegato può, per mezzo degli agenti, richiedere l'autorità giudiziaria italiana o bulgara per la esecuzione di atti istruttori da compiersi nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Le rogatorie che sono rivolte all'autorità giudiziaria o ad altra autorità di una terza Potenza sono trasmesse all'agente del Governo italiano e a quello del Governo bulgaro perchè ne richiedano l'esecuzione in via diplomatica.

Art. 54.

Valutazione delle prove.

Sul valore delle prove esperite il Tribunale decide secondo il suo libero convincimento.

Art. 55.

Risoluzione delle contestazioni sorgenti durante l'esecuzione delle prove.

Le contestazioni che sorgono durante l'esecuzione delle prove sono decise con ordinanza. I reclami contro tali ordinanze non ne sospendono l'esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

TRATTAZIONE DELLA CAUSA.

Art. 56.

Fissazione dell'udienza.

Chiusa l'istruzione della causa con la presentazione della risposta e delle eventuali altre scritture di causa o con la decorrenza dei termini all'uopo stabiliti, se non siano disposte altre prove, o con l'esecuzione delle prove disposte, il presidente assegna i termini per la presentazione di scritture conclusionali e fissa l'udienza per la discussione della causa.

L'ordinanza è notificata alle parti e agli agenti a cura della segreteria; e le prove raccolte e gli atti rimangono depositati in segreteria, dove potranno essere esaminati fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 57.

Pubblicità dell'udienza.

Le udienze sono pubbliche eccetto che il tribunale disponga altrimenti.

Art. 58.

Discussione.

All'udienza stabilita le parti possono comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti e farsi assistere e difendere a norma degli articoli 11 e 12.

Le parti e i loro difensori espongono oralmente le loro ragioni e difese; gli agenti dei Governi fanno le loro osservazioni e prendono conclusioni e il segretario forma il processo verbale dell'udienza, che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Sull'istanza delle parti o di ufficio il tribunale può, in via eccezionale, ammettere la discussione da parte dei procuratori e difensori in lingua diversa dall'italiana con l'intervento di un interprete a spese della parte interessata. Questa, ove compaia personalmente, potrà essere ammessa a fare le sue dichiarazioni nella sua lingua patria, che saranno tradotte dall'interprete. Il verbale sarà, in tutti i casi, redatto esclusivamente in italiano.

Il Tribunale, ove lo ritenga necessario, può rinviare la discussione della causa ad altra udienza, assegnando nuovi termini per la presentazione di nuovi documenti e scritture.

Art. 59.

Sentenza.

Dopo la discussione della causa, nello stesso giorno o entro il più breve tempo possibile, il tribunale pronuncia sentenza in camera di consiglio fuori la presenza delle parti e degli agenti. La sentenza è deliberata a maggioranza di voti.

Nella sentenza il tribunale liquida le spese del giudizio e determina l'ammontare del contributo ai sensi dell'art 14.

Ove il tribunale ritenga non istruita sufficientemente la causa, pronuncia ordinanza e si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 e seguenti del presente regolamento.

Art. 60.

Contenuto della sentenza.

La sentenza deve contenere:

1° la menzione del nome e cognome dei componenti il tribunale;

2° l'indicazione delle parti e dei loro procuratori e difensori;
3° le conclusioni delle parti;
4° le richieste degli agenti;
5° una succinta esposizione dell'oggetto della causa e dei motivi;
6° il dispositivo;
7° la data della decisione;
8° la sottoscrizione dei componenti il tribunale e del segretario.

Art. 61.

Deposito e notifica della sentenza.

La sentenza, dopo la sottoscrizione, è depositata nella segreteria.
La segreteria notifica quindi alle parti e agli agenti il dispositivo e, se richiesta, rilascia, a spese del richiedente, copia integrale della sentenza.

Art. 62.

Esecuzione.

Il tribunale richiede gli agenti di provvedere alla esecuzione delle sue decisioni in conformità dell'art. 188, lettera *g)* del Trattato.
A questo scopo la segreteria rilascia agli agenti copia integrale della sentenza, sottoscritta dal presidente e controsegnata dal segretario.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO.

Art. 63.

Sulla concorde domanda delle parti e previo parere degli agenti dei Governi, il tribunale può sospendere con ordinanza il procedimento per un tempo determinato.
L'ordinanza è notificata alle parti interessate e non è soggetta a reclamo.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire, o di fallimento di una delle parti, il tribunale, prima che la causa sia discussa, sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine perchè l'interessato provveda alla sua rappresentanza e alla sua difesa. L'ordinanza fissa nuovi termini per la prosecuzione della procedura ed è notificata alle parti interessate.

RINUNCIA E TRANSAZIONE DELLA LITE.

Art. 64.

Termine per la rinuncia — Contenuto.

Fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva l'attore può rinunciare alla sua pretesa.
La rinuncia è fatta con atto, sottoscritto dalla parte o da un suo mandatario speciale, trasmesso o depositato nella segreteria e quindi notificato alle parti interessate.

Art. 65.

Effetti della rinuncia.

La rinuncia estingue l'azione e il diritto che s'intendeva far valere. Il tribunale pronuncia ordinanza con cui dà atto dell'avvenuta rinuncia e condanna il rinunciante alle spese del giudizio e, se del caso, ai danni che liquida nella stessa ordinanza.

Art. 66.

Transazione della lite.

La transazione della lite può farsi, fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva, con atto sottoscritto dalle parti o dai loro mandatari speciali.
Il tribunale pronuncia ordinanza, con cui dà atto dell'avvenuta transazione e pone a carico comune delle parti le spese quando non sia altrimenti stabilito nell'atto di transazione.

REVISIONE E RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.

Art. 67.

Revisione della sentenza.

Le parti e gli agenti possono chiedere la revisione della sentenza in seguito alla scoperta di un fatto nuovo che, ove fosse stato noto al momento della decisione, avrebbe potuto influire in modo decisivo sul giudizio emesso.

L'istanza per la revisione è trasmessa o depositata nella segreteria del tribunale ed è quindi notificata alle parti ed agli agenti che possono fare pervenire o depositare le loro osservazioni scritte nel termine di un mese da tale notificazione.
Trascorso questo termine, il tribunale con ordinanza dispone se si debba o no ammettere la revisione. Se la revisione è ammessa, il tribunale fissa i termini per la produzione delle scritture di causa e relativi allegati e stabilisce l'udienza per la discussione.
Ove concorrano gravi motivi, può sospendere l'esecuzione della sentenza.
Decorso un anno dalla notificazione del dispositivo della sentenza, non è più proponibile alcuna istanza per revisione.

Art. 68.

Rettificazione della sentenza.

Con istanza diretta al tribunale può proporsi la correzione di errori materiali o di calcolo incorsi nella sentenza e l'interpretazione o il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.
Dell'istanza la segreteria dà notizia alle parti interessate con lettera raccomandata; nei quindici giorni successivi le parti e gli agenti possono presentare o far pervenire le loro osservazioni. Decorso questo termine, il tribunale provvede con sentenza in Camera di consiglio. Il provvedimento di correzione od interpretazione è notificato alle parti interessate ed è annotato in margine o in fine della sentenza.
Decorsi due mesi dalla notificazione del dispositivo della sentenza agli effetti dell'esecuzione, non è più ammessa alcuna istanza di correzione o d'interpretazione.

PROVVEDIMENTI DI CONSERVAZIONE.

Art. 69.

Contenuto.

In qualunque stato della procedura, e anche prima della presentazione della istanza, il tribunale può emettere provvedimenti di conservazione su domanda delle parti interessate o degli agenti.
I provvedimenti di conservazione consistono:
a) nel sequestro di beni immobili o di crediti;
b) nella nomina di un amministratore o di un custode.
Se il provvedimento di conservazione venga emesso prima della presentazione dell'istanza giudiziale di merito, il tribunale può prefiggere al richiedente un termine per l'introduzione della istanza medesima.

Art. 70.

Cauzione.

Nel provvedimento di conservazione, o successivamente, il tribunale può imporre alla parte che lo richiede la prestazione di una cauzione, consistente nel deposito di una determinata somma di denaro o in una idonea fideiussione.
Se la cauzione consiste in una somma di denaro, il tribunale designa un istituto di credito, presso cui la somma deve essere depositata col vincolo cauzionale.

Art. 71.

Provvedimento.

Le domande sono proposte con istanza al tribunale, trasmessa o depositata in segreteria.
Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte ovvero stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate; il tribunale, dopo decorso il termine stabilito, provvede con ordinanza.
Il tribunale, o, in caso di assoluta e giustificata urgenza, il presidente, può provvedere con decreto, senza necessità di contraddittorio.
L'ordinanza o il decreto che dispone la misura di conservazione è notificato alla parte interessata ed ha l'effetto di una sentenza esecutiva; può essere anche disposto che l'ordinanza o il decreto sia messo in esecuzione anche prima della notificazione.
Per l'esecuzione sarà richiesto l'agente competente.

Art. 72.

Giudizio sul provvedimento.

Nel caso in cui il tribunale, o il presidente, abbia provveduto con decreto senza contraddittorio, la parte interessata può chiedere la revoca del provvedimento con istanza diretta al tribunale. Questa non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma il tribunale può, per gravi motivi, ordinarne la sospensione ed assoggettare, se lo crede, la parte ad una cauzione da prestarsi nel modo preveduto all'art. 70.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate. Il tribunale, dopo decorso il termine stabilito, pronuncia ordinanza sul reclamo.

Se, nel caso previsto dal capoverso ultimo dell'art. 69, l'istanza giudiziale non sia stata proposta nel termine più breve all'uopo stabilito, o se sia già decorso il termine normale per la introduzione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 21, il tribunale, su richiesta dell'interessato, revoca il provvedimento di conservazione.

Art. 73.

Opposizione del terzo.

Il terzo che si ritenga leso nei suoi diritti dal provvedimento di conservazione può proporre opposizione con istanza diretta al tribunale.

A piedi dell'istanza il presidente fissa un termine alle altre parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno per la loro comparizione per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti, e, decorso il termine, o avvenuta la comparizione, della quale il segretario forma processo verbale sottoscritto da lui e dal presidente, il tribunale provvede con ordinanza sull'opposizione.

Art. 74.

Eventuale sospensione del provvedimento.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di conservazione, ma può il tribunale, per gravi motivi, ordinare la sospensione ed assoggettare, se lo creda opportuno, il terzo a una cauzione nel modo preveduto all'art. 70.

SEGRETERIA.

Art. 75.

Composizione.

La segreteria del tribunale è composta dei segretari nominati dai Governi.

Il tribunale può nominare altri funzionari a norma del paragrafo 5 dell'allegato all'art. 188 del Trattato di Neuilly sur Seine.

Art. 76.

Sottoscrizione degli atti.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi alle mansioni stesse debbono essere sottoscritti da un segretario o da un funzionario da esso delegato.

Art. 77.

Anticipazioni di spese.

In tutti i casi, anche in quelli non espressamente previsti dai precedenti articoli, la segreteria potrà richiedere alle parti interessate o agli agenti l'anticipazione di somme occorrenti per le spese necessarie all'adempimento delle mansioni che le sono demandate.

Art. 78.

Deposito degli atti dopo lo scioglimento del tribunale.

Quando il tribunale avrà cessato di funzionare, la segreteria depositerà gli atti e i rapporti, esistenti presso di essa, nel luogo che sarà stabilito di accordo fra i Governi italiano e bulgaro e, provvisoriamente, presso la cancelleria della Corte di appello di Roma.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 79.

Il tribunale può derogare alle norme stabilite dal presente regolamento quando ritiene che ciò sia giustificato da circostanze speciali della causa e inoltre si riserva la facoltà di modificare e completare il regolamento stesso.

Art. 80.

Notifica ai due Governi e pubblicazione.

Il tribunale richiede agli agenti dei Governi italiano e bulgaro di notificare il presente regolamento ai rispettivi Governi e li incarica di farne curare la pubblicazione nei due Stati il giorno 11 febbraio 1924.

Roma, 8 gennaio 1924.

Il presidente
Dott. AGOSTINO SOLDATI.

L'arbitro bulgaro VELISLAVA RADULOVA.

L'arbitro italiano DONATO FAGGELLA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 novembre 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Vicovaro (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il consiglio comunale di Vicovaro, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Gli eventi politici maturatisi nello scorso anno, mutando profondamente l'orientamento dei partiti nel comune di Vicovaro, hanno scosso la base originaria di quell'Amministrazione comunale, che, se ha potuto comporre una crisi già manifestatasi nel proprio seno, svolge, tuttavia, la sua azione in condizioni di evidente disagio per la sfiducia di cui ormai è circondata da parte della popolazione e per la sempre crescente asprezza dei rapporti fra i partiti locali.

Venuta meno, anche in seguito a gravi manchevolezze accertate nel funzionamento dell'Amministrazione da recenti inchieste, la possibilità di dare alla gestione della civica azienda un nuovo indirizzo che ottenesse il consenso dei vari gruppi, l'accentuarsi della divisione degli animi ha turbato talmente l'ambiente, da rendere delicatissima la situazione, legittimando il timore che atti inconsiderati possano turbare in modo pericoloso la tranquillità pubblica.

In tali condizioni, appare indispensabile procedere, per ragioni d'ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vicovaro, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pio Rizzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino al-

l'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale a norma del citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Paganica, Santa Domenica Vittoria, Codevilla, Vernole, Calciano, Supino, Marino, Gerano e Pisoniano.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Paganica (Aquila), di Santa Domenica Vittoria (Messina), di Codevilla (Pavia), di Vernole (Lecce) e di Calciano (Potenza).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Paganica (Aquila), Santa Domenica Vittoria (Messina), Codevilla (Pavia), Vernole (Lecce) e Calciano (Potenza) per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 10 settembre, 7 e 15 ottobre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Paganica (Aquila), di Santa Domenica Vittoria (Messina), di Codevilla (Pavia), di Vernole (Lecce) e di Calciano (Potenza);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Paganica, Santa Domenica Vittoria, Codeville, Vernole e Calciano, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Supino, Marino, Gerano, e Pisoniano (Roma).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Supino, Marino, Gerano e Pisoniano (Roma) per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 7, 13 e 15 ottobre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Supino, Marino, Gerano, e Pisoniano, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine utile per la ricostituzione dei Consigli comunali di Supino, Marino, Gerano e Pisoniano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924.

Proroga della durata dei poteri del Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Viterbo, con la nomina del signor comm. dott. Alfredo Vita come Regio commissario per la Cassa stessa;

Veduto il R. decreto 15 novembre 1923, col quale i poteri del Regio commissario suddetto sono stati prorogati fino al 22 gennaio 1924;

Considerata la necessità di prorogare la durata dei poteri del Regio commissario attualmente in carica;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) e il regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del Regio commissario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Viterbo, signor comm. dottor

Alfredo Vita, sono prorogati di 3 mesi a decorrere dal 22 gennaio 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1923.

Revoca del decreto 28 luglio 1922 del Commissario liquidatore della gestione approvvigionamenti e consumi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 1° luglio 1920 del Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, relativo alle indennità e compensi speciali per funzioni ispettive e di vigilanza;

Visto il decreto 28 luglio 1922 del Commissario liquidatore della gestione approvvigionamenti e consumi, con il quale il precedente decreto venne in parte modificato, stabilendo che le indennità e i compensi speciali per funzioni ispettive e di vigilanza siano corrisposti al personale incaricato della vigilanza direttamente dai consorzi, enti e ditte;

Ritenuto l'opportunità di mantenere in vigore le disposizioni dell'art. 1 del citato decreto del 1° luglio 1920, lasciando al Ministero delle finanze la competenza a liquidare e pagare le eventuali indennità agli incaricati della vigilanza, salvo rimborso dell'mporto pagato, da parte dei consorzi, enti e ditte;

Ritenuto che per l'art. 2 dello stesso decreto 1° luglio 1920 nessun rimborso compete ai consorzi, enti e ditte sui contributi per spese di vigilanza versati per l'esercizio finanziario scaduto il 30 giugno 1922;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 26 dicembre 1921, numero 1867 e gli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 14 marzo 1922, n. 292;

Udito il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto 28 luglio 1922 del Commissariato liquidatore della gestione approvvigionamenti e consumi, riguardante le indennità e i compensi speciali per funzioni ispettive e di vigilanza.

Tali indennità e compensi saranno corrisposti direttamente dal Ministero delle finanze, salvo rimborso da parte dei consorzi, enti e ditte soggette alla vigilanza.

Art. 2.

E' revocato l'altro decreto in data 22 settembre 1922 del Commissariato liquidatore col quale venne disposto, in esecuzione del decreto 28 luglio 1922, il rimborso, sul capitolo 268 *septies* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923, della somma complessiva di L. 93,572.03, a titolo di restituzione della rimanenza disponibile al 30 giugno 1922 sul fondo costituito a termini dell'art. 3 del richiamato decreto 1° luglio 1920 per le spese di vigilanza e controllo della gestione dei detti consorzi, enti e ditte.

Roma, addì 20 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: LISSIA.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1924.

Istituzione di Regi corsi biennali di integrazione presso Regie scuole complementari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno presso le Regie scuole complementari, Regi corsi di integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni, con le quali le amministrazioni comunali di: Acquaviva delle Fonti, Bari, Biella, Borgo San Donnino, Cagli, Canosa di Puglia, Cesena, Città della Pieve, Città di Castello, Corato, Cosenza, Empoli, Este, Forlì, Lugo, Nicosia, Novi Ligure, Piacenza, Piombino, Pisa, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Savigliano, Scicli, Teramo, Tortona, Treviglio e Vigevano chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000, per l'intero quadriennio 1923-27;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione, dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto dall'anno scolastico 1923-1924 e per il quadriennio 1923-1927 Regi corsi biennali d'integrazione presso le Regie scuole complementari esistenti nei comuni di: Acquaviva delle Fonti, Bari, Biella, Borgo San Donnino, Cagli, Canosa di Puglia, Cesena, Città della Pieve, Città di Castello, Corato, Cosenza, Empoli, Este, Forlì, Lugo, Nicosia, Novi Ligure, Piacenza, Piombino, Pisa, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Savigliano, Scicli, Teramo, Tortona, Treviglio e Vigevano.

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-1927.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1924.

Il Ministro: GENTILE.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1923.

Istituzione, a Monteleone di Calabria, di un ufficio secondario telegrafico.

IL MINISTRO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI.

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;

Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;

Visto il decreto Ministeriale del 22 novembre 1923, col quale è stata riconosciuta l'opportunità di separare a Monteleone di Calabria i servizi delle poste dal servizio telegrafico e di trasformare in ricevitoria l'ufficio principale postale risultante da tale separazione, lasciando ufficio principale quello telegrafico;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Monteleone di Calabria un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente;

Proceduto alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio telegrafico predetto.

Decreta:

1° E' istituito a Monteleone di Calabria un ufficio secondario telegrafico in sostituzione dell'ufficio principale telegrafico ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento;

2° All'ufficio secondario telegrafico di Monteleone di Calabria è assegnata la retribuzione annua di L. 23,010;

3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario telegrafico di Monteleone di Calabria dovrà prestare la cauzione di L. 5000.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1924.
Concentrazione della Cassa agraria di Armento nella Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, numero 932;

Visti il R. decreto 27 ottobre 1897, con il quale il Monte frumentario di Armento, in provincia di Potenza, fu trasformato in Cassa di prestanze agrarie, e il R. decreto 22 ottobre 1908, n. CCCCLVII (parte supplementare), con il quale fu approvato lo statuto organico del detto Ente, che assunse la denominazione di Cassa agraria di Armento, in applicazione dell'art. 134 del regolamento approvato con R. decreto 26 marzo 1905, n. 173;

Visto il decreto 31 maggio 1915 del Ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio, con il quale fu affidata alla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata la gestione temporanea della Cassa agraria di Armento, in base al disposto dell'art. 6, capoverso, del R. decreto-legge 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1919, n. 11;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata nella seduta del 15 dicembre 1923, con la quale si propone la concentrazione nella Cassa provinciale medesima della Cassa agraria di Armento, a termini dell'art. 2, primo capoverso, del testo unico citato;

Considerato che la norma di cui all'art. 6, capoverso, del regolamento 22 ottobre 1922, n. 1825, non può trovare applicazione nei riguardi della Cassa agraria di Armento, in quanto essa è tuttora gestita dalla Cassa provinciale suddetta;

Riconosciuto che esistono elementi sufficienti per ritenere che la Cassa agraria in parola, qualora venisse a cessare la gestione della medesima da parte della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, non sarebbe in grado di utilmente funzionare, e che quindi appare giustificata la concentrazione come sopra proposta;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa agraria, già Cassa di prestanze agrarie, di Armento, in provincia di Potenza, è concentrata nella Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1924.
Soppressione di Regie agenzie consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Art. 1.

Le Regie agenzie consolari in Oakland, San Diego, Richmond e Williamsport dipendenti rispettivamente dai Regi consolati in San Francisco e Filadelfia, sono soppresse.

Art. 2.

Sono istituite le Regie agenzie consolari in Reno e Phoenix alla dipendenza del Regio consolato in San Francisco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1924.
Riduzioni ferroviarie per il trasporto di riso per la città di Fiume.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2231;
Udito il Commissario straordinario per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai trasporti a carro, di riso nazionale, in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato, diretti a Fiume a quella « Pilatura di riso » è accordata per l'intero percorso la riduzione del 50 per cento, limitatamente ad un quantitativo di 10,000 tonnellate, in aumento alle 5000 tonnellate di cui al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2231.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 gennaio 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici
CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. 2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	311658	Collegio di Maria di Cefalù (Palermo) . . . . . . L.	45 —
»	215184	Barbone Giovanni di Michele, domiciliato a Noicattaro (Bari) »	250 —
P. N. 5 %	23569	Mastrolonardo Alfredo di Pietro, domiciliato a New Jork . . »	140 —
3.50 %	759009	Mastrolonardo Alfredo di Pietro, domiciliato a Filadelfia, S. U. di America . . . . »	311.50
»	731757	Larghero Pietro fu Nicolò, domiciliato a Firenze, vincolata . »	14 —
»	791498	Intestata come la precedente, domiciliato a Sampierdarena (Genova), vincolata . . . . »	35 —
Cons. 5 %	146397	Intestata come la precedente, domiciliato in Savona (Genova), vincolata . . . . »	50 —
»	208725	Intestata come la precedente, domiciliato in Sampierdarena (Genova, vincolata . . . . »	170 —
»	302137	Intestata come la precedente, domiciliato in Genova, vincolata »	50 —
»	23857	Trapani Pasquale fu Pasquale, domiciliato a Milano . . . »	20 —
3.50 %	314877	Bertolè Sabina-Valentina di Leopoldo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Torino . . . . »	21 —
»	318659	Bertolè Sabina-Valentina di Leopoldo, nubile, domiciliata a Bibiana (Torino) . . . . »	3.50
Cons. 5 % vecchio	1365494 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pugliese Alberto di Michele, minorenne, sotto la patria podestà del padre, domiciliato a Milano . . . . » Per l'usufrutto: Pugliese Michele fu Abramo, domiciliato a Milano.	20 —
»	1334260 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: intestata come alla proprietà precedente . » Per l'usufrutto: Pugliese Michele fu Abramo Jacob, domiciliato a Milano.	25 —
Cons. 5 %	99670	Schirò Renato di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma . . . . »	10 —
3.50 %	350472 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto congiuntamente a: Costantino Muzio o Musso di Francesco, a Francesco Musso o Muzio fu Giuseppe ed a Muzio o Musso Antonia, vedova di Ambrogio Guenzi, tutti domiciliati in Casale (Alessandria) . . . . » Per la proprietà: Prole nascitura da legittimo matrimonio di Muzio o Musso Costantino di Francesco, celibe, rappresentata dal suo amministratore giudiziale avvocato Ettore Tornielli di Giuseppe, domiciliato in Casale (Alessandria).	70 —
»	350473 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente.	210 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	236602 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: congiuntamente a Napolitano Carmela fu Giacomo, vedova di Virgilio Roselli ed ai suoi figli Roselli Raffaele e Tommasina fu Virgilio . . . . L. Per la proprietà: Pio Monte della Misericordia in Napoli.	420 —
Cons. 5 %	268833	Dolcemascolo Calcedonio fu Onofrio, domiciliato in New Jork »	500 —
3.50 %	786506	Galgano Carmela di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Campo Maggiore (Potenza) . . »	875 —
»	769531	Istituto Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi per gli inabili al lavoro in Todi (Perugia) . . . . »	2,754.50
»	696479	Mazzitelli Cristina fu Lorenzo, moglie di Oscar Serzale fu Luigi, domiciliata in Napoli, vincolata . . . . »	360.50
»	729667	Mazzitelli Cristina fu Lorenzo, moglie di Oscar Sersale fu Luigi, domiciliata in Napoli, vincolata . . . . »	21 —
»	752649	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	14 —
Cons. 5 %	22899 Certificato di proprietà e usufrutto	Per la proprietà: Sersale Sergio e Maria di Oscar, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Roma, e germani nascituri dai titolari stessi . . . . » Per l'usufrutto: Mazzitelli Cristina fu Lorenzo, moglie di Sersale Oscar, domiciliata in Roma.	540 —
P. N. 5 %	17814	Mazzitelli Cristina fu Lorenzo, moglie di Sersale Oscar, domiciliata in Roma, vincolata . . . . »	125 —

Roma, 30 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 24

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 16 agosto 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Delegazione del tesoro di Treviso — Intestazione della ricevuta: Pellegrini Ernesto fu Francesco — Titoli del debito pubblico: 3 Obbligazioni ferroviarie — Ammontare del capitale: L. 1500 — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data della ricevuta: 3 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Zò Maria fu Benedetto in Lupo — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 105 — Consolidato 3.50 % con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5337 — Data della ricevuta: 21 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Cavazzi Pio — Titoli del debito pubblico: 3 Obbligazioni ferrovia centrale Toscana — Ammontare del capitale: L. 1500 — Decorrenza 1° gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(3ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni quinquennali del Tesoro nominativi

Si notifica

che il buono quinquennale del Tesoro 5 % di sesta emissione n. 189 di L. 600 intestato a Lavezzari *Ernesto* fu Vittorio, minore sotto la tutela di Cei Pietro, con usufrutto a favore di Poggi Francesca, doveva invece essere intestato a *Lavezzari Ernesta Francesca Angela* fu Vittorio, ecc. come sopra, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la Regia pretura di Alessandria, 1° mandamento, il 3 gennaio 1924.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rinnovo del riferito buono, ora scaduto, in altro equivalente novennale intestato a Lavezzari Ernesta Francesca Angela fu Vittorio, ecc. come sopra.

Roma, 21 gennaio 1924

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** Elenco N. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	763099	56 —	Guida *Carlotta* di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli	Guida *Carolina* di Francesco, *nubile*, dom. a Napoli
»	792783	87.50	Guida *Carlotta* di Francesco, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli)	Guida *Carolina* di Francesco, ecc. come contro
Cons. 5 %	149216	270 —	Boldini Valentino, Giuseppina e Maria fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre *Muzio* Angela di Stefano vedova di Boldini Pietro dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Muzio* Angela di Stefano, vedova di Boldini Pietro	Boldini Valentino, Giuseppina e Maria fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre *Muzzio* Angela, ecc.; con usufrutto vitalizio a *Muzzio* Angela ecc. come contro
»	149217	260 —	Boldini Valentino fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre *Muzio* Angela ecc., come la precedente	Boldini Valentino fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre *Muzzio* Angela ecc., come la precedente
»	149218	260 —	Boldini Giuseppina fu Pietro, minore ecc., come la precedente	Boldini Giuseppina fu Pietro, minore ecc. come la precedente
»	149219	260 —	Boldini Maria fu Pietro, minore, ecc., come la precedente	Boldini Maria fu Pietro, minore, ecc. come la precedente
»	156425	75 —	Maselli *Cesaria* fu Leonardo, minore sotto la patria potestà della madre Liguigli Maria fu Nicola vedova Maselli, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari)	Maselli *Maria-Cesaria* fu Leonardo, ecc., come contro
Prest. Naz. 5 %	26740	265 —	Rocco *Giuseppina* di Vito, *nubile*, dom. a Sarconi (Potenza)	Rocco *Maria-Antonia-Giuseppina detta anche Giuseppina* di Vito, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Sarconi (Potenza)
Cons. 5 %	132237	590 —	Gentile *Leonardo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Ramunni Serafina fu Pasquale, vedova Gentile, dom. a Monopoli (Bari); con usufrutto vitalizio a detta Ramunni	Gentile *Dino* fu Antonio, minore, ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come contro
»	164477	55 —	Gentile *Leonardo* fu Antonio, dom. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Gentile *Dino* fu Antonio, minore, ecc., come la precedente, e con usufrutto vitalizio come la precedente
»	97770	200 —	Barbato Vita di Antonio, *nubile*, dom. in Partinico (Palermo)	Barbato Vita di Antonio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro
» » »	82977 92981 82983	135 — 940 — 375 —	Buzzi Igea Giovanna fu Giovanni, *minore*, sotto la patria potestà della madre Malenchini Angela di Pietro, vedova di Buzzi Giovanni, dom. a Sondrio	Buzzi Igea-Giovanna fu Giovanni, *nubile*, dom. a Sondrio
»	82980	5 —	Buzzi Euridice, Sita-Alba, Igea-Giovanna, Atteo-Renato e Atte-Ottavia fu Giovanni, minori, ecc. come la precedente	Buzzi Igea-Giovanna, *nubile*, Euridice, Sita-Alba, Atteo-Renato e Atte-Ottavia, questi ultimi quattro minori, ecc. come contro

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	98963	56 —	Chaumontel *Maria* fu Giovanni, moglie di Macchi *Antonio*, dom. a Torino	Chaumontel *Francesca-Domenica* fu Giovanni moglie di Macchi *Antonio-Cristoforo* fu Vincenzo, dom. a Moncalieri (Torino)
»	86422	42 —	Macche *Maria* nata Chaumontel fu Giovanni-Claudio, dom. a Moncalieri (Torino)	
»	29047	14 —	Chaumontel *Maria* fu Giovanni-Claudio, moglie di Macchi Antonio, dom. a Moncalieri (Torino)	
»	60571	105 —	*Di Pasquale* Angela fu Antonio, nubile, dom. in Palermo nella prima rendita e nelle altre dom. in Ragusa (Siracusa)	*Pasquali* Angela, ecc. come contro
»	60691	21 —		
»	60696	21 —		
»	60703	7 —		
»	61132	31.50		
»	344424	350 —	Merello *Aldo* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Spezia (Genova)	Merello *Giovanni-Aldo* di Giacomo, minore, ecc. come contro
Cons. 5 %	144864	90 —	*Cortella* Emilio fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Cattaneo Adele vedova *Cortella*, dom. a Lomazzo (Milano)	*Corbella* Emilio fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Cattaneo Adele vedova *Corbella*, dom. a Lomazzo (Milano)

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Svincolo di cauzione.

La « S.A.L.P.A.R. » Società anonima ligure piemontese di assicurazioni e riassicurazioni, in liquidazione, con sede in Genova, ha richiesto lo svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati asserendo di aver estinti tutti gli impegni relativi a rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale - Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private - *non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.*

Roma, li 5 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: G. CALAMANI.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 26

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 31 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	106 12	Belgio	94 52
Londra	98 294	Olanda	8 61
Svizzera	398 42	Pesos oro	17 09
Spagna	293 25	Pesos carta	7 375
Berlino	—	New-York	23 043
Vienna	0 0325	Oro	444 622
Praga	66 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 14
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	49 125
	5.00 % netto	92 86

Bollettino N. 27

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	107 44	Belgio	94 86
Londra	98 724	Olanda	8 58
Svizzera	397 84	Pesos oro	17 11
Spagna	293 625	Pesos carta	7 53
Berlino	—	New-York	22 933
Vienna	0 0325	Oro	442 50
Praga	66 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 385
	3.50 % » (1902)	75
	3.00 % lordo	49 50
	5.00 % netto	93 41

BANDI DI CONCORSO

REGIA SEGRETERIA DEL GRAN MAGISTERO DELL'ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO

Concorso per due posti di vice-segretario negli uffici del Gran Magistero Mauriziano (sedi di Roma e Torino).

IL PRIMO SEGRETARIO DI S. M.

Veduto il R. Magistrale decreto in data 7 febbraio 1924 che approva il nuovo ordinamento del personale degli uffici della Regia segreteria del Gran Magistero con annessa pianta organica;

Atteso la vacanza di due posti nella pianta stessa di vice segretario di 2ª classe (gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un pubblico concorso per due posti di vice segretario negli uffici del Gran Magistero Mauriziano (sedi di Roma e Torino).

Art. 2.

Il concorso è indetto per titoli. A criterio della Commissione giudicatrice esso potrà, occorrendo, essere integrato da una prova di esame sulla conoscenza delle leggi fondamentali dello Stato.

Art. 3.

I concorrenti dovranno presentare alla Regia segreteria dell'Ordine (sedi di Torino e Roma) entro il 15 marzo 1924 domanda corredata dei documenti prescritti e cioè:

a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato penale del casellario giudiziale;
d) stato di famiglia;
e) certificato di sana e robusta costituzione;
f) titoli e documenti degli studi compiuti o dei servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni, e dei servizi militari.

Fra i titoli di studio è richiesto il diploma di laurea universitaria nelle facoltà di legge, o di lettere o di ingegneria, o titolo equipollente di istituti di istruzione superiore. In caso di parità di merito avranno la preferenza i candidati provvisti di titoli di servizio di guerra.

Art. 4.

I concorrenti non devono essere di età inferiore agli anni 21 nè superiore ai 30 alla data del 31 dicembre 1924, salvo il disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922 che eleva di cinque anni il limite di età pei combattenti.

Art. 5.

Gli aspiranti che riusciranno nominati nei due posti, dovranno, a termine dell'art. 3 del regolamento organico per il personale della Regia segreteria del Gran Magistero approvato con R. Magistrale decreto 7 febbraio 1924, prestare servizio per almeno un anno di prova prorogabile a criterio del Primo segretario del Gran Magistero, retribuito da un assegno mensile pari allo stipendio iniziale stabilito per il posto dal ruolo organico. Ritenuta soddisfacente la prova, l'impiegato assumerà definitivamente il grado, la qualifica e lo stipendio determinati dal posto di ruolo (Grado II - stipendio iniziale).

Art. 6.

I due prescelti dovranno prestare servizio indistintamente, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tanto nella sede di Roma come in quella di Torino.

Il Direttore generale del Gran Magistero è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1924.

P. Boselli.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(3ª *pubblicazione*).

Proroga dei concorsi per il posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma e presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, reg. n. 3, Economia nazionale, foglio 289, col quale veniva bandito il concorso a posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma, bandito col citato decreto Ministeriale 10 novembre 1923, è prorogata al 31 marzo 1924.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

Il Ministro: Corbino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1923, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre successivo, reg. 3, Economia nazionale, foglio 167, col quale veniva bandito il concorso al posto di assistente straordinario presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza del concorso al posto di assistente straordinario presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova, bandito col citato decreto Ministeriale 26 ottobre 1923, è prorogata al 31 marzo 1924.

Art. 2.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

Il Ministro: Corbino.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.